


CITTA' DI OLGiate COMASCO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



Raffaello e aiuti – La consegna delle chiavi a San Pietro (1515)
Albert and Victoria Museum - Londra

Novembre 2022 revisione 17



*Sassetta – Funerale di S. Francesco: verifica delle stigmate (1444)
London National Gallery*

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Gatti

Il Progettista

Ing. Vittorio Cingano

Il Coordinatore

Rosaria Castigliero



Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 51 del 12/12/2022

Modificato con atto di Consiglio Comunale n. _____ del _____



*Regolamento redatto per il Comune di Olgiate Comasco
dallo Studio di ingegneria Cingano con la collaborazione
dell'Ufficio Cimiteriale Comunale
via Alberto Mario 38 - 36100 Vicenza
telefono 0444 961338 – 347 2525020
e-mail: cingano@ordine.ingegneri.vi.it*



Sommario

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 1	Oggetto.....	7
Art. 2	Funzioni di polizia mortuaria.....	8
Art. 3	Responsabilità e modalità di comportamento.....	8
Art. 4	Atti a disposizione del pubblico.....	10
TITOLO II	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....	10
Art. 5	Denuncia dei casi di morte.....	10
Art. 6	Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici.....	11
Art. 7	Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria.....	11
Art. 8	Rinvenimento di resti mortali.....	11
Art. 9	Morte sul suolo pubblico.....	11
Art. 10	Nati morti e prodotti abortivi.....	12
Art. 11	Visite del medico necroscopo.....	12
Art. 12	Casi di morte per malattia infettiva.....	12
Art. 13	Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.....	12
TITOLO III	ATTIVITA' NECROSCOPICA.....	14
Art. 14	Intervento del medico curante.....	14
Art. 15	Intervento del medico necroscopo.....	14
Art. 16	Tanatoprassi e imbalsamazione.....	14
Art. 17	Cadaveri a disposizione della scienza.....	15
Art. 18	Camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, sala autoptica.....	15
Art. 19	Camera Mortuaria (deposito mortuario).....	16
Art. 20	Giardino della memoria e cappella cimiteriale.....	17
Art. 21	Reparti speciali nel cimitero.....	17
TITOLO IV	CONFEZIONAMENTO CASSA E AVVIO ALLA SEPOLTURA.....	18
Art. 22	Deposizione del cadavere nel feretro.....	18
Art. 23	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	18
Art. 24	Verbale di chiusura cassa e sigillo.....	19
Art. 25	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	19
Art. 26	Contenitori dei resti mortali.....	21
Art. 27	Fornitura gratuita di feretri.....	21
TITOLO V	IMPRESE FUNEBRI.....	21
Art. 28	Attività funebre.....	22
Art. 29	Esercizio del Servizio e caratteristiche dei carri funebri.....	23
Art. 30	Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori.....	23
Art. 31	Incaricato del trasporto.....	24
Art. 32	Personale, requisiti e codice di comportamento.....	24
Art. 33	Condotta professionale.....	25
Art. 34	Divieti.....	25
TITOLO VI	TRASPORTI FUNEBRI.....	26
Art. 35	Norme generali sul trasporto funebre.....	26
Art. 36	Autorizzazioni al trasporto funebre e orari.....	27
Art. 37	Trasporti funebri speciali.....	28
Art. 38	Recupero salme e trasporto di cadaveri su disposizione di pubblica autorità.....	28
Art. 39	Trasporto di salme fuori Comune.....	28
Art. 40	Funerale gratuito per indigenti.....	28
Art. 41	Trasporto di ceneri e resti.....	29
Art. 42	Trasporto di salme provenienti da altri Comuni e dall'Estero.....	30
TITOLO VII	CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO.....	30
Art. 43	Autorizzazione per la sepoltura.....	30
Art. 44	Documenti di accompagnamento e registro cimiteriale.....	30

Art. 45	Diritto di sepoltura.....	31
Art. 46	Facoltà di disporre della spoglie mortali e dei funerali.....	32
Art. 47	Piano regolatore cimiteriale.....	32
Art. 48	Ampliamenti cimiteriali.....	34
Art. 49	Norme Tecniche di Attuazione.....	34
TITOLO VIII	SEPOLTURE	35
Art. 50	Sepulture e tipologia delle stesse.....	35
Art. 51	Tumulazioni con animali d'affezione.....	38
TITOLO IX	INUMAZIONI	38
Art. 52	Caratteristiche del terreno per le inumazioni.....	38
Art. 53	Sepulture in campo comune (fosse) e privato (tombe a terra)	38
Art. 54	Norme riguardanti le sepulture a inumazione.....	38
Art. 55	Divieto posa cassoni in cemento e/o similari in fossa inumazione.....	39
Art. 56	Scadenza della concessione - Recupero materiali	39
TITOLO X	CONCESSIONI	39
CAPO I	DEFINIZIONI	39
Art. 57	Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali.....	39
Art. 58	Tipi e durata delle concessioni	41
CAPO II	LOCULI E OSSARI	42
Art. 59	Loculi	42
Art. 60	Cellette ossari	43
Art. 61	Concessione in riserva.....	43
Art. 62	Assegnazione dei posti	44
CAPO III	TOMBE DI FAMIGLIA	44
Art. 63	Diritto al sepolcro.....	44
Art. 64	Trasferimento di proprietà del manufatto	45
Art. 65	Ammissibilità della richiesta di concessione di Tombe di famiglia	45
Art. 66	Condizioni generali	46
Art. 67	Modalità di concessione	47
Art. 68	Modifiche	48
Art. 69	Estumulazione - Vincolo di perpetuità delle salme	48
Art. 70	Benemerenza	49
Art. 71	Atto di concessione e diritto di sepoltura.....	49
Art. 72	Doveri del Concessionario.....	51
Art. 73	Subentro.....	52
Art. 74	Obblighi in ordine alla manutenzione delle tombe	52
Art. 75	Cura ed ornamento delle tombe.....	54
Art. 76	Verde privato.....	55
Art. 77	Decorrenza della concessione - Rinnovi - Retrocessioni.....	56
Art. 78	Scadenza della concessione	56
Art. 79	Dichiarazione di abbandono per incuria	57
Art. 80	Decadenza	58
Art. 81	Estinzione	59
Art. 82	Rinuncia.....	60
Art. 83	Retrocessione.....	61
Art. 84	Revoca	63
Art. 85	Rinnovo - Proroga	64
Art. 86	Concessioni provvisorie	64
TITOLO XI	CREMAZIONE	65
Art. 87	Informazioni generali	65
Art. 88	Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.....	65
Art. 89	Termini per la cremazione / deposito in celle frigorifere	67
Art. 90	Modalità operative per la cremazione.....	67
Art. 91	Caratteristiche e trasporto delle urne cinerarie	68
Art. 92	Conservazione delle ceneri nei cimiteri.....	68
Art. 93	Affidamento delle ceneri	69
Art. 94	Dispersione delle ceneri.....	72
Art. 95	Targhe alla memoria.....	74
TITOLO XII	ESECUZIONE LAVORI	74
CAPO I	TOMBE DI FAMIGLIA	74
Art. 96	Concessione dell'Area	74

Art. 97	Presentazione dei progetti.....	75
Art. 98	Manutenzione delle opere.....	76
Art. 99	Sepolture fuori dai cimiteri.....	76
CAPO II	INTERVENTI IN GENERALE	76
Art. 100	Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	76
Art. 101	Cippi e monumenti.....	77
Art. 102	Segno provvisorio	77
Art. 103	Istanze e progetti per la posa di monumenti.....	77
Art. 104	Disposizioni particolari per colombari e cellette.....	77
Art. 105	Variazioni ad opere esistenti	78
Art. 106	Norme Edilizie per la posa di monumenti.....	78
Art. 107	Asportazione di monumenti o segni funebri	79
Art. 108	Interspazi tra sepolture	79
Art. 109	Epigrafi	80
Art. 110	Esame delle epigrafi.....	80
Art. 111	Termini per la costruzione del monumento.....	80
Art. 112	Manutenzione monumenti e loro rimozione	80
Art. 113	Abbandono o scadenza di concessione - proprietà dei monumenti.....	81
Art. 114	Disposizioni generali sui colombari.....	81
Art. 115	Procedure alla scadenza concessione loculo	81
Art. 116	Ossario e cinerario comune.....	81
Art. 117	Ristrutturazioni cimiteriali – messe a norma tombe difformi.....	82
TITOLO XIII	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	82
Art. 118	Esumazioni ordinarie e straordinarie.....	82
Art. 119	Estumulazioni ordinarie e straordinarie	84
Art. 120	Prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e movimentazioni	85
Art. 121	Ricollocazione di resti ossei e ceneri	86
Art. 122	Oggetti da recuperare	87
Art. 123	Disponibilità dei materiali.....	88
Art. 124	Movimentazione di cadaveri, resti e ceneri.....	88
Art. 125	Trasferimento di cadaveri o resti.....	89
Art. 126	Divieto di apportare riduzioni a salme	89
Art. 127	Spostamenti per interventi nel Cimitero.....	89
Art. 128	Salma non consumata.....	89
Art. 129	Rifiuti e smaltimento dei materiali derivanti dalle attività cimiteriali.....	90
TITOLO XIV	SERVIZI CIMITERIALI.....	91
Art. 130	Polizia del Cimitero.....	91
Art. 131	Tenuta dei documenti obbligatori	91
Art. 132	Responsabilità per danni	91
Art. 133	Norme e divieti nell'area cimiteriale.....	92
Art. 134	Manifestazioni.....	93
TITOLO XV	NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO	93
Art. 135	Orario di apertura del Cimitero	93
Art. 136	Disciplina dell'ingresso	94
Art. 137	Circolazione dei veicoli.....	95
Art. 138	Introduzione ed asportazione dei materiali	95
TITOLO XVI	ESECUZIONE DI LAVORI	95
Art. 139	Autorizzazioni per tombe private.....	95
Art. 140	Piccoli lavori	98
Art. 141	Orario di lavoro.....	98
Art. 142	Introduzione e deposito di materiali.....	99
Art. 143	Modalità di svolgimento dei lavori	100
Art. 144	Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/1975: Ristrutturazione, riuso, restauro 101	
Art. 145	Demolizione	102
Art. 146	Recinzione aree - Materiali di scavo - murature	102
Art. 147	Ordine - Vigilanza.....	103
TITOLO XVII	SANZIONI	104
Art. 146	Sanzioni.....	104
Art. 147	Ambito di applicazione	105
Art. 148	Sanzioni particolari per l'attività di onoranze funebri.....	105

TITOLO XVIII	ILLUMINAZIONE VOTIVA	106
Art. 148	Gestione del servizio	106
Art. 149	Campo di applicazione	107
Art. 150	Servizio e tariffe	107
Art. 151	Orario del servizio – sospensione del servizio	108
Art. 152	Esecuzione dell’impianto	108
Art. 153	Lavori di manutenzione	108
Art. 154	Divieti	108



Vasnetsov il becchino (1871)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, nonché alla Legge Regionale N. 33 del 30/12/2009, armonizza le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

2. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse, compreso successive modifiche ed integrazioni, rimarranno in vigore.

3. Il presente Regolamento è integrato:

- dal Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale Comunale (di seguito denominato PRC),
- dalle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito denominate NTA) del Piano Regolatore Cimiteriale,
- dal Tariffario cimiteriale (di seguito denominato TC),

la cui approvazione specifica è oggetto di altri provvedimenti della P.A., nonché dalla Normativa di riferimento nazionale e regionale.

4. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dal cimitero, ad esclusione delle cappelle gentilizie regolate dall'art. 101 del DPR 285/90, della dispersione in natura delle ceneri come è successivamente definito, nonché la collocazione delle ceneri contenute nell'urna cineraria sigillata, affidata al familiare/avente titolo, che potrà essere custodita come successivamente è definito.

5. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 396/2000¹ Regolamento di Stato Civile² e secondo l'Art. 43 del presente

¹ DPR n. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" (estratto):

Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione)

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.

2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.

Regolamento; nessuna salma potrà essere tolta da una sepoltura per essere trasferita in un'altra, se non con le prescritte autorizzazioni.

6. Nell'uso comune la dizione "salma" (corpo non ancora dichiarato morto) è utilizzata per indicare in realtà il "cadavere" (corpo dopo la dichiarazione di morte), e tale uso viene mantenuto nel testo, salvo mantenere anche il suo significato vero nel caso.

Art. 2 Funzioni di polizia mortuaria

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale. L'ordine la vigilanza, la manutenzione, la custodia e gli altri servizi nel cimitero spettano parimente al Sindaco.

2. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, di dirigenti o funzionari espressamente delegati.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 30 e 113-bis del D. Lgs. 267/2000 o tramite concessione, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S..

4. Quando la gestione tecnica dei cimiteri è affidata a Gestore esterno al Comune le rispettive competenze sono definite nell'apposito capitolato/contratto di affidamento del servizio stesso, restando in capo al Comune la funzione del Responsabile Unico del Procedimento ed anche l'onere di individuare il collaudatore.

5. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, così come da art. 28 della L.R. 18/2010.

6. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 3 Responsabilità e modalità di comportamento

1. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ed è garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal comune.

3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 75 (Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)

1. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza l'autorizzazione del Sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; (omissis)

2. Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del competente settore, espressamente incaricato, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 48, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

3. Il Responsabile del Servizio, espressamente delegato dal Sindaco, e l'eventuale sostituto nel caso di assenza o di impedimento, è responsabile del servizio nel suo complesso. A tale scopo si giova di collaboratori interni o svolge l'alta sorveglianza in caso di gestori esterni. Anche mediante delega a personale del Comune, come l'addetto operativo alla custodia del cimitero o il Capo Operaio, o anche a Gestore esterno:

- a) ha l'obbligo della custodia e sorveglianza del cimitero
- b) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 295;
- c) verifica all'arrivo del feretro al cimitero, la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture.
- d) verifica l'integrità del feretro;
- e) ritira e conserva (con deposito successivo al Comune) l'autorizzazione per la sepoltura (ex art. 6 del DPR 285/1990);
- f) tiene aggiornato l'apposito registro in doppio esemplare, oppure anche in forma digitale (ex art. 52 del DPR 285/1990), specificando:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e quant'altro previsto dalla gestione del Registro cimiteriale;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
 - il luogo della dispersione in natura delle ceneri
 - la persona a cui sono state affidate in custodia le ceneri e il luogo di tenuta delle stesse
- g) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;

- h) vigila sull'apertura e sulla chiusura dei cancelli e degli orari di servizio;
- i) si accerta che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non si assume la responsabilità;
- j) per mezzi e/o attrezzature e/o strumenti posti a disposizione del pubblico ma da questi utilizzati in modo improprio;
- k) per atti commessi da persone estranee dal servizio cimiteriale predisposto;
- l) per furto di arredi funebri.
- m) Chiunque causi danni ne risponde secondo legge (da Codice Civile ovvero Codice Penale).
- n) ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento ed una copia dei regolamenti disciplinanti tutti i servizi cimiteriali
- o) L'Ufficio preposto verifica che i monumenti e le decorazioni siano rispondenti alle prescrizioni del Regolamento e delle Norme Tecniche;

4. L'addetto operativo alla custodia, il capo operaio e gli operatori cimiteriali, nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno idonei abiti da lavoro o la divisa con i relativi cartellini identificativi e i dispositivi di protezione individuale previsti dal responsabile comunale ovvero dal responsabile dalla gestione tecnica a cui è stato affidato il servizio.

5. Il Comune non assume responsabilità per atti eventualmente commessi nei cimiteri da persone estranee ai relativi servizi, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, quali scale mobili per accedere ai colombari, loculi - ossario, ecc.

6. Il Comune non risponde della sottrazione da parte di ignoti di ornamenti, oggetti vari, fiori ecc., deposti sulle tombe e sepolture in genere.

Art. 4 Atti a disposizione del pubblico

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito telematico comunale, per la dovuta pubblicità.

2. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 e copia del presente regolamento. Nel caso di tenuta manuale, un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. I registri debbono essere presentati, ad ogni richiesta degli organi di controllo.

TITOLO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 5 Denuncia dei casi di morte

1. E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'art. 72 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona all'Ufficio di Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 6 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

1. A norma dell'art. 103 sub a) del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco, entro 24 ore dal decesso, la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa, utilizzando l'apposita scheda predisposta annualmente dal Ministero della Sanità d' intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Tale obbligo è demandato ai medici necroscopi, nei casi di decesso senza assistenza medica, come previsto dall'art. 1, comma 4, del citato D.P.R. 285/90. Tale denuncia vale anche per i nati morti di cui al comma primo dell' Art. 10

2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:

- a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica:
- b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 74 del D.P.R. 396 del 30/11/2000 L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall' Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 7 Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 8 Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda Sanitaria locale competente per territorio, la quale, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

Art. 9 Morte sul suolo pubblico

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi presunta, il corpo sarà trasportato al deposito di osservazione.

2. Se vi è sospetto di reato il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 10 Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. n. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. n.285/1990. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), viene rilasciata specifica certificazione medica (che serve per l'atto di nascita) da inviarsi al Comune ove è avvenuta la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione.
2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, come pure per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane (art. 7 del D.P.R. n. 285/1990) l'A.T.S. rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento; qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili avviandole alla cremazione.
3. A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura di cui al comma precedente, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili (art. 11, commi 1 bis ter quater e 2 del R.R. n. 6/2004) avviandole alla cremazione.

Art. 11 Visite del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo accerta la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 del D.P.R.396 del 3/11/2000.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e comunque non dopo le 30 ore.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.T.S. competente. Negli ospedali e nelle case di cura, la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato. Nei ricoveri per anziani la funzione di medico necroscopo è svolta da un medico dell'A.T.S. competente.

Art. 12 Casi di morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve darne subito avviso al Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.T.S. per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 13 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del Regio Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dal Responsabile dell' A.T.S..
3. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art.142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
4. Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici comunali, hanno parità di trattamento.
5. L'Ufficio di Stato Civile, al momento del recepimento della denuncia di morte o della richiesta di seppellimento, informa il cittadino, o chi da lui delegato, sugli adempimenti preliminari alla esecuzione dei servizi cimiteriali.
6. Nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con le A.T.S. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso.
8. Ricevuta la dichiarazione di morte, la denuncia di causa di morte ISTAT, il certificato per il trasporto, il certificato necroscopico, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, rilascia l'autorizzazione al trasporto e alla sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art . 74 del D.P.R. 396 del 3/11/2000 e redige l'atto di morte. La medesima autorizzazione alla sepoltura è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate dall'Art. 8 Qualora sussistano i casi previsti dall'Art. 9 , il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nullaosta dell'Autorità giudiziaria
9. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 dell'Ordinamento dello stato civile, curando di esporre la salma sconosciuta e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc...

TITOLO III ATTIVITA' NECROSCOPICA

Art. 14 Intervento del medico curante

1. La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del DPR 396/2000, rilasciata dal medico curante o direttore sanitario avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia del certificato di trasporto salma.
2. Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato di trasporto salma, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata, redatto dal medico curante o dal direttore della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso.
3. La salma è trasportata corredata della certificazione di trasporto salma in originale e di copia della denuncia di causa di morte ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 15 Intervento del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile richiede all'A.T.S. competente per territorio l'intervento del medico necroscopo.
2. Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.
3. Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 74 comma 2 del D.P.R. n. 396/2000 su modulo approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 16 Tanatoprassi e imbalsamazione

1. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.
2. La pratica della tanatoprassi è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente come richiamata dalla L.R. Lombardia n. 33/2009.
3. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
4. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
5. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 17 Cadaveri a disposizione della scienza

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'art. 32 del Regio Decreto 1592/19333, nelle sale settarie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
3. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
4. L'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere ed emette l'autorizzazione al trasporto.
5. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
6. I cadaveri, di cui al comma 1, devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
7. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 18 Camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, sala autoptica

1. Ai sensi dell'art. 14 del DPR 285/90 il Comune ha istituito il deposito di osservazione dei cadaveri, l'obitorio e la sala autoptica presso strutture sanitarie, mentre la camera mortuaria è collocata nel cimitero.

2. CAMERA MORTUARIA: per la descrizione vedi Art. 19

Il DEPOSITO DI OSSERVAZIONE è la struttura dedicata all'accertamento di morte di una salma, che dopo l'accertamento si classifica cadavere.

Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:

- a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
- b) la casa funeraria;
- c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
- d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

3. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

L'OBITORIO è un edificio o una stanza, usato per contenere i cadaveri dei defunti prima che sia avvenuta la loro identificazione ed eventualmente prima che venga effettuata l'autopsia. I locali devono necessariamente essere adeguatamente refrigerati per impedire la decomposizione dei corpi.

La SALA AUTOPTICA è il locale attrezzato dove si possa eseguire l'autopsia, ovvero un esame medico dettagliato e attento del corpo e dei relativi organi della persona dopo la morte per stabilirne le cause, le modalità ed eventualmente i mezzi che l'hanno causata.

4. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte di cui all'Art. 15. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

5. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Art. 19 Camera Mortuaria (deposito mortuario)

1. Il cimitero deve essere provvisto di Camera mortuaria, destinata all'accoglimento temporaneo dei cadaveri in attesa di sepoltura, per l'eventuale sosta dei feretri in transito, per il deposito temporaneo di cassette resti ossei e urne cinerarie, per sosta temporanea di feretri da esumazioni ed estumulazioni o traslazioni, e anche per lavorazioni sui feretri e i resti mortali, oltre che alle funzioni eventuali previste dalla normativa nazionale, per le camere mortuarie, con arredi per la deposizione dei feretri e con caratteristiche strutturali previste dall'art. 65 del D.P.R. 10 .9.1990, n. 285. Per alcune tipologie di deposito è dovuto il pagamento del canone di cui al tariffario.

2. Il feretro può sostare camera mortuaria nella camera mortuaria esclusivamente per il periodo necessario ad avviare le pratiche di sepoltura. La sosta per questo periodo è gratuita.

3. Qualora si presentasse la necessità di sosta del feretro in ambito cimiteriale:

- per il prolungarsi dei tempi di pompa funebre e/o seppellimento,
- a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/chiusura del cimitero e quindi delle attività lavorative connesse,
- perché non è stato possibile procedere alla sepoltura per avversità meteorologiche gravi,

questo potrà avvenire nel deposito mortuario del Cimitero.

4. I feretri in transito su autofunebri, nel caso in cui dovessero interrompere il viaggio di trasferimento per breve sosta d'itinerario o per sosta connessa al tardo arrivo del feretro dal luogo di decesso, autofunebre con feretro o solo feretro, dovranno/à obbligatoriamente sostare all'interno di idoneo spazio nel Cimitero per massimo 24 ore, attuando condizioni di decoro e sorveglianza, oppure consentendo la traslazione del feretro all'interno del deposito mortuario stessa, per il solo periodo della sosta breve (massimo 24 ore).
5. In caso di necessità la camera mortuaria potrà essere adibita alla conservazione temporanea di urne cinerarie o cassette resti ossei anche per molti mesi consecutivi; il locale deve essere dotato di acqua corrente, sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria e l'abbattimento degli odori, illuminazione naturale o elettrica adeguata, scaffalatura idonea per il ricovero di urne cinerarie e cassette resti ossei. Le acque di lavaggio devono essere allontanate nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di scarichi di acque reflue.
6. Tale locale dovrà essere dotato anche di idonea porta di accesso e condizioni generali tali da impedire trafugazioni di resti ricoverati.

Art. 20 Giardino della memoria e cappella cimiteriale

1. Nel cimitero deve essere presente il giardino per la dispersione delle ceneri previsto dalla LR 6/2004 (giardino delle rimembranze) in cui possono essere disperse le ceneri dei defunti per le quali venga presentata regolare richiesta.
2. La Cappella Cimiteriale è quella costruzione, non obbligatoria per legge, destinata all'uso collettivo per lo svolgimento sia del rito funebre religioso che per la celebrazione di riti e preghiere religiose dedicate principalmente ai defunti (es. anche la Sala del Commiato). Il loro uso, pertanto, è principalmente votato alla commemorazione dei defunti.
3. All'interno della Cappella Cimiteriale, o su pareti dedicate, potranno essere collocate Lapidi alla Memoria di richiedenti e defunti, previo pagamento della relativa tariffa, ed in particolare dei defunti dispersi nel giardino delle rimembranze.

Art. 21 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' A.T.S. nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV CONFEZIONAMENTO CASSA E AVVIO ALLA SEPOLTURA

Art. 22 Deposizione del cadavere nel feretro

1. Salvo l'eventuale necessità di nulla osta dell'autorità giudiziaria, la chiusura del feretro avviene autonomamente da parte dell'Impresa di O.F., che redigerà il verbale di chiusura cassa,
2. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui all' Art. 25 e trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 8, 9,10 del D.P.R. 285/1990.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola. Sono da evitare i tessuti sintetici in quanto ostacolano il processo di mineralizzazione.
5. Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.T.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dell'Art. 24 , con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di

soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della A.T.S. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 24 Verbale di chiusura cassa e sigillo

1. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.

2. Il verbale di identificazione e chiusura cassa, verrà consegnato all'incaricato dell'accoglienza in cimitero.

Art. 25 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, in relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990. In particolare si evidenzia che sia la cassa di legno che quella in metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

e) Per inumazione:

- la bara deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990;

f) Per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui

all'art. 30 del D.P.R. 285/1990;

- g) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero;
- h) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
- i) Per trasporti all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio corrispondenti alle caratteristiche di cui sopra;
- j) Per la cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere, in ogni altro caso, deve essere racchiuso in cassa rivestimento esterno in zinco.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano anche in caso di sepoltura provvisoria/temporanea.

4. Il Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per il seppellimento e per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi deve possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

5. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili negli addobbi e imbottiture delle casse.

6. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da assorbire qualsiasi gocciolamento di liquidi. Dovrà pure essere posizionato un prodotto che favorisca la putrefazione.

7. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, salvo prescrizione, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.T.S., di nuovo feretro o di rivestimento totale (esterno) con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

8. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

9. sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina di riconoscimento del cadavere, in materiale inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina da posizionare sulla bara conterrà la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 26 Contenitori dei resti mortali ⁴

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto.

2. Ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente (es.: mummificati o corificati) l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto, è possibile:

- a) l'uso dell'originario feretro, ove possenga ancora tali caratteristiche;
- b) l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.

3. È obbligatorio che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.

4. Solo nel caso in cui il Responsabile delle operazioni cimiteriali / Appaltatore dei Servizi cimiteriali o suo delegato (caposquadra) come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le esumazioni e/o le estumulazioni abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere ovvero risulti idoneo l'impiego del lenzuolino biodegradabile di cui al DM 09/07/2002.

Art. 27 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco previo accertamento da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

TITOLO V IMPRESE FUNEBRI

⁴ Circ. Min. della salute 10/1998 art. 1 Definizione.

In sintesi: si definisce "resto mortale" l'esito della trasformazione di un cadavere: per un cadavere inumato, dopo 10 anni dalla inumazione, e per un cadavere tumulato, dopo 20 anni dalla tumulazione.

Art. 28 Attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, come da art. 5 della L.R. 18/2010 delle seguenti prestazioni:

- a) Disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n.773/31;
- b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale, ad esclusione dei prodotti lapidei;
- c) Preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d) Trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- e) Trattamenti di tanatocosmesi;
- f) Recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Le imprese di pompe funebri per poter svolgere la loro attività dovranno essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa così come specificato nella D.G.R. 982/2014.

3. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Ogni attività connessa al funerale deve essere svolta unicamente nella sede autorizzata o, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

5. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso, previa autorizzazione del Comune ove ha sede l'impresa.

6. Il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all'Art. 15 del presente Regolamento.

7. Il Comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

8. Nel caso di apertura di una nuova sede in un territorio comunale diverso da quello ove insiste la sede commerciale autorizzata, l'impresa è tenuta a comunicare al nuovo Comune il possesso dell'autorizzazione. Detto Comune non dovrà perciò compiere una nuova istruttoria sui requisiti, ma limitarsi a concedere o meno le eventuali abilitazioni commerciali od edilizie in materia relativa alla sola nuova sede.

9. Ogni impresa deve nominare un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre, che può coincidere anche con il legale rappresentante o direttamente dal titolare in caso di impresa individuale. Il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri, fermi restanti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, devono essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche acquisiti presso altre Regioni.

10. Chiunque effettui il trasporto di salme deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale come modificato dalla legge 26/04/1990, n.86.

11. L'impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre, con i requisiti stabiliti nel provvedimento della Giunta regionale di cui dall'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 18/2010 e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione.

12. L'impresa funebre deve dimostrare la capacità di disporre di almeno quattro operatori durante lo svolgimento del servizio funebre.

13. A richiesta dei dolenti, le imprese di cui al comma 1 possono svolgere attività di tanatoprassi.

14. Le imprese, fermo restando il possesso della licenza di cui all' art. 115 del T. U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.

15. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, quando e se munite di delega, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso le parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario.

Art. 29 Esercizio del Servizio e caratteristiche dei carri funebri

1. Nell'ambito del territorio comunale è consentito l'esercizio del servizio di Trasporto Funebre alle Imprese di Onoranze Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento e che dichiarino di accettare le norme in esso contenute.

2. Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.P.R. n. 285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990, rispondente alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dal dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L., con periodiche visite annuali e in ogni caso prima di essere posti in servizio.

3. La ditta incaricata al trasporto è tenuta ad avere un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto che dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento ed a richiesta esibito agli organi di vigilanza.

Art. 30 Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori

1. Tutti gli automezzi e gli accessori, devono essere tenuti in piena efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.

2. Se si riscontrassero deficienze verrà prescritto un termine entro il quale le Imprese autorizzate dovranno provvedere alle necessarie riparazioni.
3. Le stesse Imprese hanno l'obbligo di provvedere, a loro cura e spese , a tutte le riparazioni e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il materiale adibito al servizio, nonché alla sostituzione di quello fuori uso.
4. In particolare, si devono rinnovare le verniciature, i drappi e le decorazioni dei veicoli e il vestiario del personale, non appena risultino deteriorati o scoloriti.
5. Gli automezzi devono essere sempre in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che la sicurezza, ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore.
6. Inoltre, gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati, sia nella parte riservata alle salme, sia in quella riservata all'autista e al personale, almeno una volta alla settimana e ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche.

Art. 31 Incaricato del trasporto

1. Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del D.P.R. n. 285/1990 è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:
 - a) da impresa di pompe funebri in possesso delle autorizzazioni all'attività funebre;
 - b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dal Testo Unico 267 del '18.08 .2000 .
2. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio di cui all'art. 358 del Codice Penale, come modificato dalla legge 26.04.1990 n. 86.

Art. 32 Personale, requisiti e codice di comportamento

1. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al Responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.
2. Le Imprese autorizzate devono assicurare il servizio di trasporto funebre con proprio personale in numero sufficiente e fornire i nominativi all'Ufficio Comunale, con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
3. Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere di età superiore ai 18 anni e fisicamente idoneo; deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso ed eseguire scrupolosamente gli ordini impartiti dall'ufficio.

4. Il personale deve essere dotato, a spese delle Imprese autorizzate, di una divisa adatta e decorosa e non può portare distintivi e altri oggetti estranei al servizio.

5. Le Imprese autorizzate sono responsabili verso l'Amministrazione Comunale della disciplina, dell'operato e del contegno dei loro dipendenti e si impegnano a richiamare, multare e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del personale dell'Ufficio Comunale, i dipendenti che non tengono un contegno riguardoso e/o che risultano indisciplinati.

6. Svoltasi la prima parte della cerimonia funebre al personale delle Imprese autorizzate che porterà a termine il trasporto può essere affidato, a richiesta del Comune o se imposto da particolari circostanze in cui si svolge il servizio, il compito di consegnare al cimitero la salma e il relativo permesso di seppellimento senza diritto ad alcun compenso.

Art. 33 Condotta professionale

1. La scelta dell'Impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera e assoluta prerogativa delle famiglie Interessate. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento; in caso di denuncia da parte dei cittadini o di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, accertato l'inadempimento, il Comune si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione.

Art. 34 Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di svolgere attività di onoranze funebri e di gestire contemporaneamente servizi cimiteriali
- b) di svolgere all'interno delle proprie sedi le attività destinate alla casa funeraria e sala del commiato
- c) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- f) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
- g) di svolgere attività commerciali o di accaparramento all'interno dei cimiteri;
- h) trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nel cimitero oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni
- i) evitare di esporre i prezzi di vendita di beni e servizi offerti nei negozi di vendita, sale espositive e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri; dovranno

essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita con la relativa tabella descrittiva;

- j) utilizzare la forma dell'appalto per la gestione delle camere mortuarie o obitori, nonché per trasferire le salme dai piani dei vari istituti di cura o dalle abitazioni private o dall'ospedale fino al luogo di osservazione;
- k) utilizzare per i trasporti fuori Comune e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro.
- l) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare il cadavere lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;

TITOLO VI TRASPORTI FUNEBRI

Art. 35 Norme generali sul trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme, dei cadaveri o resti mortali.
2. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
3. Nella nozione di trasporto di salma o di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
5. Il trasporto delle salme da e per il territorio comunale è a carico dei parenti o affini del defunto. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale addetto al ricevimento in Cimitero.
6. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse la cerimonia religiosa o laica, si deve seguire la via più breve.
7. È vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

8. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 36 Autorizzazioni al trasporto funebre e orari

1. Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre.

2. Per ottenere l'autorizzazione al trasporto dovrà essere presentata idonea istanza.

3. L'autorizzazione al trasporto di cadavere compete al Responsabile del servizio competente del Comune di decesso, o al Responsabile competente del Comune di sepoltura in caso di trasferimento di cadaveri, resti ossei o ceneri.

4. Il Sindaco o suo delegato, Responsabile del servizio, è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

5. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:

- a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente l' A.T.S. competente per territorio;
- b) i trasporti di cadaveri di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto.

6. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, può anche valere come autorizzazione al trasporto, ovvero un unico documento contenente entrambi gli atti autorizzati dalle autorità competenti.

7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

8. Il Sindaco può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di salme di persone morte fuori domicilio - ospedali, case di cura, alberghi, etc. - dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione. Parimenti può essere consentita l'esposizione della salma, a speciali condizioni, in luogo pubblico. In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.

9. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.

10. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

11. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

12. L'orario del funerale deve essere comunicato all'ufficio comunale almeno un giorno lavorativo prima della data di svolgimento, per consentire la preparazione della sepoltura.

Art. 37 Trasporti funebri speciali

1. Il trasporto di persone morte di malattia contagiosa sarà eseguito con l'osservanza delle norme stabilite dall'art.25 del D.P.R. n.285/1990. Per tali trasporti speciali saranno osservate quelle disposizioni che il Sindaco, previo parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. di competenza, intendesse prendere in merito.

Art. 38 Recupero salme e trasporto di cadaveri su disposizione di pubblica autorità

1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per incidente anche in luogo privato, o infortunio, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, Polizia di Stato), Il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio o alla camera mortuaria.

2. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune e a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

Art. 39 Trasporto di salme fuori Comune

1. Il trasporto di salma da Comune o altro Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 40 Funerale gratuito per indigenti

1. Tutti i costi conseguenti il servizio funebre dei cadaveri nell'ambito del Comune di persone decedute nel territorio del Comune stesso, è gratuito per coloro che si trovano in stato di totale indigenza, accertato dall'Ufficio Servizi Sociali e le spese sono a carico del Comune.

2. Determinato lo stato di indigenza, il Comune sceglie l'impresa addetta al trasporto, fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione in campo comune, esumazione ordinaria del cadavere e/o la cremazione:

- a) per le salme di persone residenti nel Comune, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,

nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;

- b) per le salme di persone residenti nel Comune sole e prive di rete familiare;
- c) per le salme di persone residenti nel Comune in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare.
- d) Per le salme di persone residenti nel Comune per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito. Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e/o non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.

3. Nel caso di cadavere o di resti per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune ha la facoltà di disporre, secondo necessità organizzative cimiteriali:

- a) la inumazione con oneri a proprio carico anche relativi alla tenuta del tumulo durante il periodo decennale di sepoltura,
- b) la cremazione con oneri a proprio carico, inclusa la operazione di dispersione nel cinerario comune.

4. Nel caso in cui emerga l'esistenza di una eredità per il defunto, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta per l'onere della sepoltura su eventuali somme o beni appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.

5. Nel caso di persone di cui alla lettera d) qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

6. Per i funerali effettuati dal Comune per persone con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune potrà rivalersi sul Comune di residenza.

7. Nel caso si fosse in presenza di espressa volontà scritta da parte del defunto di non essere cremato, il cadavere verrà obbligatoriamente inumato in campo comune.

Art. 41 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. Se il trasporto è da o per lo Stato estero, il Sindaco si sostituisce all'autorità di cui agli art.27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e

recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 42 Trasporto di salme provenienti da altri Comuni e dall'Estero

1. E' consentito anche ad imprese non autorizzate Il transito, su territorio comunale, delle salme provenienti da altri Comuni o dall'estero che vengano direttamente portate al luogo di sepoltura o che effettuino una sosta nel territorio comunale per le esequie. E' comunque necessario il preventivo assenso dell'Ufficio Comunale.

2. Il servizio deve comunque essere svolto secondo le modalità previste dal presente Regolamento, soprattutto per quanto riguarda la prestazione del personale necroforo, fino alla posa nella sepoltura.

TITOLO VII CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 43 Autorizzazione per la sepoltura

1. Il personale cimiteriale non può ricevere nel Cimitero, per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane o ceneri, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Nel caso comunque di conferimento al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode dell'area cimiteriale ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Art. 44 Documenti di accompagnamento e registro cimiteriale

1. Il responsabile del trasporto consegnerà al personale incaricato della custodia cimiteriale oltre al feretro o urna cineraria o cassetta resti ossei la documentazione di accompagnamento del feretro composta da:

- autorizzazione al trasporto
- autorizzazione al seppellimento
- verbale di identificazione e chiusura feretro (nel caso di cassa)

2. All'atto del ricevimento del feretro, il Responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio o suo delegato verificherà:

- la presenza e correttezza dei documenti di accompagnamento
- la presenza e integrità del sigillo apposto sul feretro
- la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto (da verbale chiusura cassa)

e redigerà il registro cimiteriale, in forma cartacea e/o informatica.

3. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trattenuti dal personale cimiteriale. Nel registro cimiteriale oltre alle identificazioni, fra le annotazioni dovrà essere indicato come minimo il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 45 Diritto di sepoltura

1. Nel Cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento in cui all'art. 7 del D.P.R. n.285/1990;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate;
- f) i cadaveri delle persone che abbiano parenti residenti nel territorio comunale fino al 6° grado di parentela.

2. Inoltre, nel Cimitero del Comune possono essere sepolti:

- g) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune e non residenti al momento del decesso, ma che abbiano avuto residenza precedentemente nel Comune per un periodo di almeno dieci anni consecutivi;
- h) i cadaveri delle persone residenti nel Comune prima del loro ricevimento in strutture socio-assistenziali pubbliche o private di altri Comuni ed ivi decedute;
- i) i cadaveri in relazione ai quali risulti già sepolto, nello stesso cimitero a cui sono destinati, il coniuge, un genitore, un figlio, il convivente more uxorio.
- j) le ceneri di famigliari o affini di persone già sepolte nel cimitero.
- k) limitatamente per sepoltura in campo comune, i cadaveri delle persone sole, non residenti aventi parenti entro il 2° grado sepolti nel Cimitero;

3. L'accettazione dei cadaveri o ceneri previste dal presente comma è subordinata al preventivo pagamento, senza eccezioni, da parte degli interessati delle tariffe previste.

4. La ricezione dei resti ossei e delle ceneri dei casi di cui al comma 2 è subordinata alla disponibilità di spazi e viene autorizzata in via secondaria e residuale rispetto alle esigenze, anche di previsione, degli aventi diritto di cui al comma 1, lettere da a) a f), e secondo tariffe come da Tariffario Cimiteriale.

5. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute i cadaveri, le ceneri i resti ossei nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private oggetto di concessione cimiteriale.

6. E' data facoltà, altresì, ai coniugi superstiti residenti da almeno 10 anni, richiedere il trasferimento in un cimitero cittadino del cadavere del coniuge defunto.

7. Negli eventuali reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel campo comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i familiari di grado più prossimo, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

8. Per tutti gli altri casi non previsti nell'elencazione di cui al precedente comma e comportanti problematiche particolari, potrà provvedere in deroga, previa istruttoria, il Dirigente responsabile del Servizio.

Art. 46 Facoltà di disporre delle spoglie mortali e dei funerali

1. Nel disporre del cadavere e dei funerali, e della collocazione dei resti mortali o ceneri, ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, i familiari possono disporre in base al grado di parentela in ordine seguente di precedenza: coniuge o convivente more uxorio al momento della morte, poi figli e genitori alla pari a maggioranza, poi altri parenti (ed in mancanza, affini) in ordine di grado di parentela, poi eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie, sempre a maggioranza. L'ordine su esposto vale anche per collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti ecc...Il coniuge passato in seconde nozze o divorziato decade dalla priorità nel disporre del cadavere e dei funerali e da successivi provvedimenti in ordine alla salma e alla sepoltura/movimentazione. Il coniuge superstite non risposato equivale al coniuge/convivente.

3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi pari titolo.

4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 47 Piano regolatore cimiteriale

1. Il piano cimiteriale ha lo scopo di prevedere le necessità di sepolture future e conseguenti interventi relativi alle aree cimiteriali, e di individuare le prescrizioni tecniche relative ad ogni intervento nel cimitero. Il piano cimiteriale, adottato in conformità alle norme di legge, integrato dalle norme tecniche, ed in particolare dal documento Norme Tecniche di Attuazione, che ne fa parte integrale, è il piano di settore in ambito urbanistico che regola la gestione del servizio cimiteriale assieme al Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Salve le norme tecniche per la costruzione di cimiteri, dei loculi e delle tombe private, che potranno essere emanate dal Ministero della Sanità secondo quanto dispone l'art. 107 del D.P.R.n.285/1990, nella costruzione dei cimiteri e nell'ampliamento di quelli esistenti dovranno seguirsi le norme di cui agli art. 54-55-56-57-58-59-60-61 e 76 del D.P.R. n.285/1990, nonché la circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993 e la documentazione relativa sarà conforme al R.R. Lombardia n. 4/2022.

3. La redazione, revisione e aggiornamento del Piano Cimiteriale è approvata dal Consiglio Comunale. Il Piano ha validità di anni 20 dalla data della sua approvazione.
4. I comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero.
6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture simili per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.
7. Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
 - e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
 - f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
8. Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.
9. Nel caso in cui un comune dovesse disporre, nel futuro, di più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto disposto al comma 5.

10. Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare alla realizzazione o all'ampliamento di un impianto di cremazione.

11. In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA

12. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

13. Gli allegati tecnici per la predisposizione del piano cimiteriale e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti sono riportati nell'allegato II del R.R. n.4/2022..

Art. 48 Ampliamenti cimiteriali

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri (nuove costruzioni di loculi, destinazione di aree previste alla realizzazione di tombe private, ampliamenti in superficie, organizzazione di nuovi campi all'interno degli esistenti cinti cimiteriali, opere di ristrutturazione/recupero/restauro) sono deliberati dalla Giunta Comunale in quanto il Piano Regolatore Cimiteriale è già da considerare come schema tecnico delle necessità del progetto di fattibilità che sarà necessario predisporre per l'inserimento dell'investimento nel programma triennale delle Opere Pubbliche.

2. Il "progetto di fattibilità" avrà pertanto il compito principale di individuare lo stralcio di ampliamento e il perimetro (dimensione), quantificare la risorsa finanziaria occorrente, stabilire l'anno (nel triennio di programmazione) di realizzazione e la data entro cui dovrà essere possibile l'utilizzazione dello stralcio stesso, evidenziare le peculiarità dello stralcio per definire un presuntivo piano finanziario (nr. di posti salma a tariffa e ipotesi di recupero finanziario) e quindi agevolare la progettazione preliminare stabilendo le modalità di appalto.

3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti.

4. È facoltà della Giunta decidere la costituzione di campi speciali per religioni acattoliche.

Art. 49 Norme Tecniche di Attuazione

1. La documentazione tecnica è integrata dalle Norme Tecniche di Attuazione, che stabiliscono le specifiche tecniche a cui devono adeguarsi i manufatti cimiteriali e gli interventi nelle aree cimiteriali. Documenti parziali, adeguamenti tecnici e varianti non essenziali vengono emanati con determinazione da parte del Responsabile Tecnico dei servizi cimiteriali.

TITOLO VIII SEPOLTURE

Art. 50 Sepulture e tipologia delle stesse

1. Le sepulture possono essere a inumazione, a tumulazione o mediante cremazione.
2. Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme degli art. 68 e successivi del D.P.R. n. 285/1990.
3. Sono a tumulazione le sepulture in loculi, cripte, celle, cappelle, edicole, secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. n.285/90.
4. Si elencano di seguito le varie tipologie di sepulture presenti e concesse presso il Cimitero Comunale di Olgiate Comasco:

TABELLA A		
TIPO	Tipologia delle sepulture	Caratteristiche
A	SEPOLTURE A INUMAZIONE IN CAMPO A TERRA (FOSSE)	Campo Comune a titolo gratuito non soggette a concessione. Vi rientrano il campo adulti e il campo bambini PERIODO NON RINNOVABILE.
B	SEPOLTURE PRIVATE A INUMAZIONE IN CAMPO A TERRA (TOMBE A TERRA)	Campo a sepulture private soggette a concessione CONCESSIONE NON RINNOVABILE.
C	SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE IN CAMPO A TERRA (TOMBE GIARDINO)	TOMBE NON A NORMA in eliminazione CONCESSIONE NON RINNOVABILE
D	SEPOLTURE A TUMULAZIONE IN LOCULO	Loculo in colombaro - soggette a concessione. CONCESSIONE NON RINNOVABILE.
E	SEPOLTURE A TUMULAZIONE IN CELLETTE OSSARIO/CINERARIO	Celletta soggetta a concessione. CONCESSIONE NON RINNOVABILE
F	SEPOLTURE IN OSSARIO O CINERARIO COMUNE	Operazione di conferimento gratuita

G	DISPERSIONI DELLE CENERI NEL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	Dispersione gratuita; secondo tariffa la posa della targa alla memoria
----------	--	--

A Fosse in campo comune – adulti e bambini

5. Ogni fossa dovrà essere contrassegnata solo ed esclusivamente da un cippo di marmo o di materiale similare di tipo unico e da una cordonatura delimitante l'area di sepoltura, recante le indicazioni di cui all'art. 70 del D.P.R. n.285/90. Non sarà ammessa la realizzazione di monumenti diversi da quanto prescritto nel suddetto articolo. Le caratteristiche della posa del solo cippo e della cordonatura verranno fornite dall'Ufficio preposto al momento della denuncia di morte.

6. La disponibilità del terreno è gratuita ma deve essere corrisposta la tariffa per l'operazione di sepoltura.

7. Per il campo bambini, fino all'esaurimento degli spazi, l'Amministrazione non procederà all'esumazione dei resti.

B Tombe a terra (private)

8. Può essere consentita la riserva di un ulteriore posto adiacente a quello concesso per il coniuge e per i parenti prossimi di primo grado del defunto, nonché per i parenti prossimi di secondo grado (fratelli e/o sorelle)

9. In caso di scadenza della concessione, in considerazione dell'esumazione ordinaria della salma, sarà consentito al coniuge o al parente prossimo ancora vivente e titolare della riserva, di mantenere la "riserva" della sepoltura, previo nuovo acquisto del posto stesso. In tal caso, trattandosi di posto a terra, sarà data la possibilità di uniformare anche il contratto del coniuge ivi sepolto solo e soltanto se in presenza di monumento "doppio".

10. È consentita la posa di una cassetta cineraria solo ed esclusivamente mediante realizzazione di pozzetto in cemento con copertura per ispezione a cura del Concessionario della sepoltura stessa.

C Tombe a giardino

11. La data di scadenza di questa sepoltura è da considerarsi a decorrere dalla data della seconda tumulazione.

12. Si tratta di tumulazione in cassoni di cemento a casse sovrapposte, non a norma; a scadenza concessione verranno eliminate e sostituite con tombe a terra.

D Colombari (loculi)

13. Può essere consentita la riserva di un'ulteriore posto adiacente a quello concesso per il coniuge e per i parenti prossimi di primo grado del defunto, nonché per i parenti prossimi di secondo grado (fratelli e/o sorelle).

14. A richiesta potrà essere concesso il collocamento in loculi occupati da feretri, sia in colombaro che in tomba di famiglia, di:

- resti ossei o ceneri, una sola cassetta o urna per loculo
- un secondo feretro previa cremazione dei resti occupanti il loculo ed introduzione dell'urna cineraria relativa al precedente feretro,

di congiunti oppure con rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità di primo grado.

15. Nel caso di loculi:

- a) se si inseriscono urne o cassette resti ossei, dovrà essere corrisposto l'importo previsto in tariffa per diritti di utilizzazione e resta ferma la scadenza originaria del loculo
- b) se si inserisce un nuovo feretro e si provvede alla cremazione oppure alla raccolta delle ossa del precedente con l'inserimento dell'urna o della cassetta di tali resti nello stesso loculo con le condizioni:
 - l'operazione è possibile solo previa dichiarazione degli aventi diritto che il defunto voleva essere cremato e in mancanza di espressione di volontà contraria fatta dal defunto
 - passati almeno 20 anni dalla tumulazione del feretro presente nel loculo
 - la scadenza della concessione dovrà essere eventualmente prorogata in modo da permettere la permanenza di almeno 20 anni del nuovo feretro nel loculo e dovrà essere corrisposto l'importo previsto in tariffa per diritto di utilizzazione

16. In caso di scadenza della concessione, in considerazione dell'estumulazione ordinaria della salma, sarà consentito al coniuge o al parente prossimo ancora vivente e titolare della riserva, di mantenere la "riserva" della sepoltura, previo nuovo acquisto del posto stesso, con possibilità di collocare i resti e/o le ceneri del defunto di cui all'estumulazione ordinaria nel loculo oggetto del nuovo contratto anche se ancora libero.

E Cellette ossari/cinerari

17. La posa dei resti mortali e delle ceneri è consentita in qualsiasi corpo senza distinzione tra ossari e/o cinerari.

18. Nella stessa celletta è consentita la tumulazione di massimo due cassetine di resti e/o ceneri se lo spazio della celletta lo consente, purché i defunti siano stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o rapporti affettivi.

19. Nel caso di posa di due cassetine, la durata della celletta è a decorrere dalla data di tumulazione della seconda cassetina, purché non oltre i 5 anni dalla prima tumulazione.

Art. 51 Tumulazioni con animali d'affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.

TITOLO IX INUMAZIONI

Art. 52 Caratteristiche del terreno per le inumazioni

1. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazioni, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 53 Sepolture in campo comune (fosse) e privato (tombe a terra)

1. Per le sepolture in campo comune non è ammessa la scelta dei posti, il seppellitore procederà a inumare le salme in modo progressivo rispetto all'ordine ed alla numerazione presente nel campo.
2. Le lapidi, i monumenti esistenti e ogni altro materiale posto sulle sepolture nei campi comuni si intenderanno passati in proprietà al Comune al momento dell'esumazione.
3. Le sepolture sono eseguite in campi comuni separati per adulti e per bambini.

Art. 54 Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in una fossa separata dalle altre. Per le sepolture nel campo comune e in campo a pagamento per tombe a terra non è ammessa la scelta dei posti.
2. Non è ammessa inoltre la posa di cassetine con resti o urne cinerarie nella stessa area di sepoltura del feretro in campo comune ed in campo a pagamento senza cassone di cemento.
3. Nelle concessioni a pagamento, è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo o di altro materiale previa presentazione del relativo progetto all'Ufficio Tecnico Comunale che concede la relativa autorizzazione e previo pagamento del relativo diritto.
4. La superficie della tomba non deve essere coperta per più del 50% dello spazio. La parte restante deve essere lasciata libera per favorire la mineralizzazione

5. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade che dovranno essere posizionati nella lastra interna alla cordonatura.
7. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età o data di nascita, all'anno, mese e giorno della morte. Per le tariffe di cui alle suddette sepolture si fa riferimento all'allegato tariffario.

Art. 55 Divieto posa cassoni in cemento e\o similari in fossa inumazione

1. E' vietata la posa di cassoni in cemento, l'interramento di contenitori di urne cinerarie o cassette resti ossei o di urne o cassette in tutte le aree destinate alla inumazione a terra dei feretri.

Art. 56 Scadenza della concessione - Recupero materiali

1. Alla scadenza del periodo di concessione della sepoltura, gratuite e\o concessioni a pagamento, i monumenti, i cippi, le lapidi e altri manufatti posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della scadenza della concessione stessa, autorizzare il ritiro del materiale di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

2. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione, sarà a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni e\o riparazioni del cimitero.

3. In tutti gli altri casi i monumenti, le croci, le statue resteranno di proprietà comunale, con la sola eccezione delle fotografie in ceramica dei defunti.

TITOLO X CONCESSIONI

CAPO I DEFINIZIONI

Art. 57 Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali

1. Per le sepolture private, è concesso, in relazione alle aree e ai manufatti disponibili nel cimitero, l'uso di:

- a) aree nelle quali poter inumare i propri defunti
- b) aree per edificare tombe private,
- c) manufatti di varie tipologie costruiti dal Comune (Cappelle, Edicole, tombe a terra, Colombari, ecc.).

2. Le aree possono essere concesse in uso per: la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano generalmente:

- a) sepolture individuali (loculi, tombe a terra, cellette ossario e cinerarie a posto singolo o plurimo);
- b) sepolture per famiglie e collettività
- c) targhe alla memoria.

4. La concessione è predisposta dal Responsabile del Servizio a seguito dell'assegnazione del manufatto o area da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

5. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso agli aventi diritto.

6. La concessione del diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. Tale diritto non è commerciabile né alienabile. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento: pertanto le Tombe di famiglia non sono ereditarie, a meno che non lo siano dichiarate all'atto della concessione, ma solo soggette allo jus sepulchri. L'erede patrimoniale della tomba ha l'onere della manutenzione.

7. Gli eredi di una tomba privata o i discendenti aventi diritto di un loculo o ossario/cinerario o manufatto di proprietà comunale devono notificarsi al Comune e stipulare una voltura, ovvero cambio di intestazione della concessione, entro 12 mesi dalla morte del precedente intestatario, pena la decadenza della concessione e relative conseguenze.

8. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni.

9. La richiesta di concessione comporta automaticamente la sottomissione del richiedente a tutte le disposizioni vigenti in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, anche se non espresse e non richiamate nella richiesta stessa.

10. Le concessioni hanno durata limitata e fissata nel documento di rilascio della concessione stessa.

11. La concessione può essere soggetta:

- a) a revoca per esigenze di pubblico interesse o esigenze organizzative e funzionali dei cimiteri. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente a suo onere;
- b) a decadenza nei casi di cui all' Art. 80 nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, o per inadempienza alle clausole contrattuali;

c) a rinuncia o retrocessione per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura o per disinteresse.

12. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, o associazioni, anche gratuitamente, aree, purché previste dal Piano Regolatore comunale cimiteriale, per la realizzazione di sepolcri per sole ceneri e/o resti ossei o monumenti sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

13. La decorrenza della concessione inizia dalla data di stipula del contratto, salvo che per le concessioni in riserva per le quali inizia dal momento dell'introduzione del feretro nel loculo. In ogni caso il feretro deve essere introdotto nel loculo entro 60 giorni dalla data di morte dell'interessato.

14. L'Ufficio competente potrà disporre per l'immediata esumazione/estumulazione il giorno successivo alla scadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati, qualora reperibili, per scadenza della concessione o se gli stessi non abbiano nel tempo stabilito provveduto a quanto prescritto nell'atto di concessione. Le spese per tale trasferimento saranno poste a carico del Concessionario.

15. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali in concessione diventano, allo scadere della concessione stessa, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

16. Nel caso non sia possibile reperire negli archivi comunali la concessione del diritto d'uso, né tale documento possa essere esibito dai familiari dei defunti sepolti in tale area o manufatto, vale quanto prevede il regolamento vigente al momento della contestazione, considerando la scadenza a partire dalla data della prima sepoltura, scaduta la quale si procede eventualmente a nuova concessione;

17. Il mancato pagamento della concessione di cui ai commi precedenti entro 6 mesi dalla richiesta è causa di decadenza della concessione, con ritorno al comune della disponibilità del sepolcro

18. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, né può essere venduta o ceduta a terzi; la cessione anche a titolo gratuito di posti salma a terzi è causa di revoca della concessione.

Art. 58 Tipi e durata delle concessioni

1. Le concessioni relative alle sepoltura a tumulazione o inumazione su concessione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe interrato e/o cappelle di famiglia). La loro durata della concessione è fissata in anni 99 dalla data di stipula del contratto;
- b) colombari (loculi) . La durata della concessione è fissata in anni Trenta non rinnovabili;
- c) ossari per la posa di resti mortali e/o ceneri individuali. La durata della concessione è fissata in anni 30 non rinnovabile;

- d) ossari per la posa di resti mortali e/o ceneri doppie. La durata della concessione è fissata in anni 30 dalla data dell'ultima tumulazione non rinnovabile;
 - e) tombe a terra. La durata della concessione è fissata in anni Trenta non rinnovabili
2. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.
 3. Per le tariffe di cui alle suddette sepolture si fa riferimento all'allegato tariffario

CAPO II LOCULI E OSSARI

Art. 59 Loculi

1. La concessione dei loculi viene rilasciata, con la durata prevista, solo a seguito della morte della persona cui è destinato, con decorrenza dalla data del rilascio della concessione, salvo quanto predisposto per la concessione in riserva secondo l'Art. 61 del presente Regolamento.
2. I colombari (loculi) possono contenere un solo feretro ed una sola cassetta resti ossei o urna cineraria, previo pagamento della relativa tariffa.
3. A richiesta potrà essere concesso il collocamento in loculi di cassette contenenti i resti o le ceneri di salme di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità, come previsto dall'Art. 63 Art. 63 . In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo e la concessione per la collocazione dei resti o ceneri è soggetta a tariffa.
4. Le spese per la rimozione/ripristino della lastra di marmo e gli oneri derivanti dalle operazioni, sono a carico del Concessionario.
5. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona e suoi familiari per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduta in alcun modo né per qualsiasi titolo.
6. Alla scadenza della concessione, qualora l'avente diritto non si fosse notificato e avesse dato disposizioni in merito, i resti mortali verranno avviati d'ufficio alla sepoltura in campo inconsunti, ovvero all'ossario comune, ovvero alla cremazione, secondo le modalità disposte dal competente ufficio comunale. Inoltre, il Comune rientrerà in possesso del loculo.
7. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi e di apporre foto è riconosciuta, in ordine di precedenza, al coniuge/convivente more uxorio e poi al parente più prossimo del defunto; così come pure per eventuali modifiche.
8. Sulle lapidi dei loculi e degli ossari possono essere apposti solo dati e foto che si riferiscono ai defunti contenuti.

Art. 60 Cellette ossari

1. Gli ossari raccolgono le cassette contenenti i resti di cadaveri o resti esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura e/o le urne cinerarie contenenti le ceneri di cadaveri o resti a seguito di cremazione.
2. Gli ossari possono contenere quante urne cinerarie o cassette resti ossei a capienza, con un massimo di tre con resti o ceneri di parente fino al secondo grado o coniuge.
3. Le cellette ossario possono essere concesse:
 - per la futura sepoltura di resti ossei di resto mortale inumato da almeno 5 anni in campo inconsunti
 - in presenza di resti ossei provenienti da estumulazioni, esumazioni, trasferimenti o da altri comuni, o ceneri provenienti da crematorio o da altri comuni.
4. Sulle lapidi delle cellette deve essere indicato, a cura del Concessionario, il cognome, nome e data di morte della persona/e i cui resti sono contenuti.
5. Le cellette vengono costruite dal Comune e concesse complete di lapide in marmo per la durata di anni trenta, previo pagamento dell'importo previsto dall'apposita tariffa e stipulazione del relativo contratto.

Art. 61 Concessione in riserva

1. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado. Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza.
2. Il periodo di durata decorre dalla data di morte. Il feretro deve essere introdotto al massimo entro 60 giorni dalla data di morte della persona a cui è riservato. Superato tale arco di tempo la concessione deve tenersi decaduta ed il loculo rientra nella disponibilità del Comune. In questo caso non è dovuto alcun rimborso.
3. Nel loculo concesso in vita potrà essere sepolto esclusivamente la persona a cui è riservato e nessun altro.
4. La concessione decade quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere o ceneri della persona per la quale era stata presentata richiesta, entro 180 giorni rispettivamente dal decesso o cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore.
5. Il Comune si riserva la insindacabile facoltà, che fa parte della concessione, di utilizzare, in caso di necessità, i loculi concessi in vita come deposito temporaneo di feretri in attesa di collocazione. Il corrispettivo per l'utilizzo temporaneo verrà corrisposto direttamente dall'interessato al Comune o al Gestore. Nel caso di decesso

del titolare del loculo durante il periodo di deposito provvisorio, il Comune provvederà a rendere disponibile immediatamente tale loculo.

6. Per le cellette ossari/cinerari valgono le stesse prescrizioni previste per i loculi.

Art. 62 Assegnazione dei posti

1. L'assegnazione dei posti in concessione, sia in terra che in loculo o nicchia ossario, per l'inumazione, è di esclusiva competenza dell'Ufficio Cimiteriale.

2. Nel caso che il Concessionario, per qualsiasi motivo, rinunci alla concessione prima della scadenza contrattuale, il posto ritorna a disposizione dell'Amministrazione, con spese a carico del Concessionario stesso.

CAPO III TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 63 Diritto al sepolcro

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona dei concessionari e dei loro familiari e benemeriti secondo le eventuali designazioni effettuate dal fondatore del sepolcro (primo titolare della concessione) nell'atto di concessione stesso; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro ovvero fino al numero massimo previsto di posti salma/ossa/ceneri previste nella concessione o possibili secondo regolamento.

2. Il diritto di tumulazione nelle cappelle private è concesso al Concessionario fondatore del sepolcro, al coniuge e a tutta la famiglia composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e relativi coniugi /conviventi, ampliata ai suoi affini e collaterali fino al 2° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per gli affini del fondatore la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai subentrati a maggioranza con una apposita dichiarazione ai sensi del T.U. 445/ 2000 da presentare all'ufficio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

6. Il diritto di seppellimento fra gli aventi diritto alla sepoltura è dato dall'ordine di premorienza, ovvero chi prima muore prima ha diritto di essere sepolto fra tutti gli aventi diritto. In ogni caso tali diritti si esercitano fino al completamento della capienza del sepolcro.

7. Se il Concessionario è un ente o associazione, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o associazione deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione. Il regolamento o statuto dell'Associazione va presentato al Comune che si riserva l'approvazione.

Art. 64 Trasferimento di proprietà del manufatto

1. La proprietà pro tempore del manufatto tomba di famiglia può trasferirsi per eredità, mentre il diritto di sepoltura nelle cappelle di famiglia deriva dal solo fatto di essere familiare del fondatore nei termini previsti in regolamento, è personale e non è trasmissibile sia per atto tra vivi, sia per testamento né può essere soggetto ad ipoteca o altri vincoli.

2. L'erede patrimoniale ha il dovere della manutenzione e la responsabilità del manufatto riguardo alla pubblica incolumità e al decoro. La proprietà nulla ha a che fare con il diritto di sepoltura, che resta ai familiari del fondatore o a chi designato specificatamente dal fondatore all'atto della firma della concessione.

3. L'erede subentrante al fondatore deve consentire l'accesso al sepolcro di chiunque voglia effettuare atti di pietas e non può impedire la sepoltura di chiunque sia titolare dello jus sepulchri.

Art. 65 Ammissibilità della richiesta di concessione di Tombe di famiglia

1. La tomba di famiglia o monumentale può essere concessa:

- a) ad uno o più concessionari ed ai loro familiari;
- b) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nella concessione le rispettive quote, ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Nei riguardi del Comune, nel caso di contestazioni relativi agli interventi, le due famiglie rispondono in solido.

2. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e i tutori di minori o di persone interdette.

3. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più tombe di famiglia.

4. Le sepolture private relative alle tombe di famiglia possono essere concesse a tutte le categorie previste nell'Art. 45 del presente Regolamento.

5. Sono ammissibili le richieste di concessione per tombe private o di famiglia, sia da realizzare da parte del richiedente (solo se in area appositamente individuata dal Piano Cimiteriale) sia manufatti già realizzati a cura del Comune o ritornati in disponibilità dello stesso.

6. Nel caso in cui siano disponibili tombe di famiglia realizzate a cura del Comune può essere consentita la richiesta di concessione in presenza di cadavere. In ogni caso il Comune ha facoltà di procedere all'assegnazione tramite bando.

7. Nel caso in cui siano disponibili solo le aree su cui realizzare a totale cura di privati assegnatari le tombe di famiglia, queste verranno concesse solo tramite bando.

Art. 66 Condizioni generali

1. La concessione degli spazi e manufatti costruiti relativi a cappelle, cripte, e tombe di famiglia può essere rilasciata sia a residenti che a non residenti, purché questi ultimi abbiano sepolture nel Cimitero, di parenti di 1° e 2° grado.

2. La durata della concessione decorre dalla data del suo rilascio.

3. Alla scadenza della concessione, i resti mortali verranno d'ufficio traslati nell'ossario comune (previa eventuale mineralizzazione della salma) salvo richiesta di rinnovo della concessione, da inoltrare al Sindaco, sei mesi prima della scadenza, da parte degli Eredi o aventi diritto. Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei 20 anni di tumulazione, si può provvedere alla raccolta dei resti, che devono pure essere conservati nell'ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.

4. E' consentito su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi.

5. Nelle tombe di famiglia, purché la capienza di ogni singola sepoltura di salma (loculo) lo consenta, possono essere inserite, insieme al feretro, delle cassetine o urne contenenti i resti ossei o le ceneri delle persone che abbiano titolo ad esservi sepolte, non più di una per loculo.

6. Nella tombe di famiglia non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

7. Il diritto di chiedere di volta in volta, nei limiti della concessione, l'accoglimento di una salma nella tomba, spetta al Concessionario e dopo di lui ai suoi eredi, salvo garantire lo jus sepulchri agli aventi diritto. Di tale accoglimento dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Comunale competente il quale provvederà al rilascio del nulla osta.

8. Se più sono gli aventi diritto subentranti, dovranno entro un anno della morte del Concessionario o del avente diritto precedente, ed in ogni modo prima che venga esercitato qualsiasi atto di possesso, designare uno di loro che assuma verso il comune l'esercizio del diritto e degli obblighi inerenti la concessione; se la scelta non viene fatta dagli eredi nel termine su indicato, vi provvederà il Comune rispettando un criterio di grado di parentela tra gli eredi, ferma la responsabilità solidale ed indivisibile degli eredi per gli obblighi derivanti dalla concessione. In difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Comune.

9. La presa d'atto del trapasso di tomba è subordinata all'esecuzione di quei lavori od opere che risultassero necessari a giudizio del Responsabile Tecnico.

10. Tutte le eventuali spese di registrazione della voltura della concessione sono a carico degli aventi diritto subentranti.

11. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il Concessionario ha facoltà di manifestare secondo gli usi del culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune; facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

12. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi e di apporre foto è riconosciuta, in ordine di precedenza, al coniuge/convivente more uxorio e poi al parente più prossimo del defunto; così come pure per eventuali modifiche.

13. Sulle lapidi dei loculi possono essere apposti solo dati e foto che si riferiscono ai defunti contenuti.

14. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione: vietata ogni vendita o cessione fra privati. Il diritto d'uso delle sepolture private per collettività è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente Concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 67 Modalità di concessione

1. La concessione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del Concessionario.

2. Può essere rilasciata anche concessione per l'uso di una tomba, congiuntamente ad un massimo di due famiglie con contratto cointestato a due distinti rappresentanti delle due famiglie.

3. Nel caso di più concessionari, in quanto originari e quindi "fondatori del sepolcro familiare", possono proporre anche in seguito, al Comune, la divisione fra loro dei posti salma, resti ossei/ceneri, pro quota parte, attraverso atto pubblico, che avrà valore per se e i propri aventi diritto alla sepoltura. Tale suddivisione potrà avvenire anche all'atto di subentro. In quest'ultimo caso, con atto pubblico prodotto da ciascun cointestatario.

4. Prima della stipula dell'atto il Concessionario deve inoltre:

- nominare, nel caso di più cointestatari, l'avente diritto delegato che rappresenterà tutti i concessionari originari e/o aventi titolo di ogni famiglia nei rapporti con il Comune, ad eccezione della gestione dell'uso delle tombe, a cui provvederà il Concessionario di ogni famiglia per la propria;
- eseguire il versamento o la presentazione dell'effetto (garanzia fideiussoria bancaria), quale deposito cauzionale, quando previsto, a garanzia dell'esecuzione delle opere di costruzione o finitura al fine del risarcimento di eventuali inadempienze o danni, nonché se prescritto alla copertura totale o

parziale di sanzioni che il Comune potrà comminare allo stesso Concessionario.

5. Il deposito cauzionale o di garanzia di cui al precedente comma 4 è rimborsato dopo il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune.
6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento: pertanto le Tombe di famiglia non sono ereditarie, ma solo soggette allo jus sepulchri.
7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo quanto previsto dal Piano Regolatore cimiteriale comunale e poi dalla effettiva disponibilità, prevalentemente attraverso bando di assegnazione che avrà come criteri generali, almeno la retrocessione di tutte le concessioni in atto intestate a chi ne fa richiesta e suoi familiari diretti (condizione di bando che può essere modificata secondo condizione, su scelta del Responsabile del servizio cimiteriale),
8. Sulla base dei criteri dell'eventuale bando, saranno stabiliti dei punteggi validi per la graduatoria.
9. Nel caso di Famiglia estinta, qualora l'eventuale erede patrimoniale non si fosse notificato nei termini previsti dall'Art. 73 la Tomba di Famiglia rientra nella disponibilità del Comune.
10. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, anche informatico, tenuto dall'ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

Art. 68 Modifiche

1. Dopo la realizzazione delle tombe di famiglia è vietata di regola qualsiasi modificazione delle stesse o variazione del numero delle sepolture e delle speciali designazioni da parte dell'utenza.
2. A richiesta del Concessionario, la Giunta Comunale potrà, eccezionalmente, autorizzare modifiche alle sepolture esistenti, anche in ampliamento da attuarsi solo ed esclusivamente in verticale e fino ad un massimo di n°3 livelli (altezza di loculo) sottoterra, purché siano osservate le disposizioni regolamentari vigenti e previo pagamento del corrispettivo stabilito nella tariffa di tombe individuali per ognuna delle sepolture risultanti alle modifiche richieste. Tale procedura comporta l'obbligo, da parte del Concessionario di riacquistare integralmente l'area, alle condizioni, costi e durata previsti dalla norme vigenti.
3. Anche in questi casi il Concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo per ottenere l'approvazione prevista dal presente regolamento.

Art. 69 Estumulazione - Vincolo di perpetuità delle salme

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 20 anni dalla

tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette.

2. Il Concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità di tutte o alcune salme, cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto quindi di estumulazione. Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può mutare, nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba. Inoltre la salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, da valutarsi dal Sindaco, trasportata in altra sepoltura di famiglia, di non minor decoro, purché sia mantenuto lo stesso vincolo.

3. Il vincolo di perpetuità delle salme può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo.

4. Il vincolo di perpetuità delle salme è subordinato al versamento del canone di tariffa con apposita scritta nella sepoltura indica tale vincolo.

Art. 70 Benemerenzza

1. In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, amicizia o parentela oltre i gradi previsti, nonché che abbiano acquisito in vita particolari benemerenzze (ad es. erede testamentario) nei confronti del fondatore. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei fondatore.

2. Le benemerenzze sono individuate ad esempio nei:

- a) donanti a favore del fondatore;
- b) persone che hanno assistito il fondatore in periodo di malattia e invalidità
- c) benefattori del fondatore.

3. La concessione del consenso alla sepoltura di benemerito è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

4. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze é demandata al Sindaco. Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso.

Art. 71 Atto di concessione e diritto di sepoltura

1. Chi intende ottenere in concessione una sepoltura distinta di qualsiasi specie deve presentare domanda al Sindaco, fornendo le seguenti indicazioni: la specie della sepoltura richiesta; cognome e nome del Concessionario o dei concessionari a cui la tomba va intestata; elezione di un domicilio nel Comune. Il Concessionario è la persona che firma la concessione.

2. Il rilascio della concessione è effettuato a mezzo di scrittura privata tra rappresentante del Comune ed il richiedente a seguito di domanda del medesimo, redatta su carta bollata, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto gli anni 18;
- b) possedere la cittadinanza italiana;
- c) essere residente nel Comune;

3. Per Loculi e ossari/cinerari la concessione viene assegnata nei seguenti casi:

- a) per l'uso in caso di decesso di persona legata al richiedente per vincoli di parentela, testamentari o altro;
- b) per la traslazione di salma da altro sito;
- c) per garantire la disponibilità di un secondo loculo – attiguo al primo – a favore del Concessionario o di altra persona della famiglia del primo tumulato (il coniuge, un genitore, un figlio, fratelli/sorelle, il convivente more uxorio);
- d) per concessioni in riserva secondo le disposizioni di concessione in vita di cui all'Art. 61
- e) in deroga ai predetti casi, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione.

4. Ogni concessione del diritto di costruzione, d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto indica:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza;
- c) la/le persona/e, o nel caso di Enti il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) il diritto d'uso di una concessione, ovvero gli aventi diritto alla sepoltura e nomina di eventuali "benemeriti"; non è ammessa la nomina di benemeriti post firma concessione
- e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di subentro, decadenza e/o revoca;
- f) la distinzione dei loculi in caso di co-intestazione di due o più concessionari,
- g) l'eventuale volontà assegnazione dei posti salma, della tomba, a identificati familiari.

5. Il rilascio della concessione è subordinato:

- alla richiesta di sepoltura privata,
- alle condizioni di chi può presentare la richiesta di concessione,
- alla condizione di "familiare appena defunto" o di "resti ossei o ceneri" derivanti da esumazione o estumulazione nel caso di sepoltura individuale (loculo, ossario, cinerario)
- alla eventuale assegnazione per aggiudicazione di bando pubblico,
- alla disponibilità di manufatti o aree ad uso privato,
- all'accettazione del documento patti e condizioni della concessione,

- al pagamento della tariffa vigente per la concessione, da dimostrarsi alla stipulazione della concessione.

6. L'ottenimento della concessione cimiteriale per tombe di famiglia e monumenti costruiti da privati è atto propedeutico all'approvazione del relativo progetto. Ove ciò non avvenga, sia perché non presentato alcun progetto all'approvazione prevista sia perché i progetti non vengano approvati, trascorso un biennio dalla data di concessione, questa si intende revocata.

7. Analogamente, se dopo un anno dalla approvazione dei disegni dei monumenti, non si sarà provveduto alla posa in opera dei medesimi, la concessione decade.

8. La scadenza della concessione dello spazio comporta l'acquisizione delle somme versate dal Concessionario e delle eventuali opere realizzate.

9. Prima della stipulazione dell'atto il Concessionario deve versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente oltre al pagamento di marca da bollo dovuta per Legge;

10. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati.

11. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, fatto salvo il riuso dei posti salma secondo necessità nei loculi e come disciplinato dal presente regolamento.

12. Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e sono esonerati dall'obbligo della registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – parte II[^] - e dell'art. 5 della Tariffa – parte I[^] - allegata al DPR 26/04/1986, n. 131.

Art. 72 Doveri del Concessionario

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti da apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

2. Le spese di manutenzione di tutte le tipologie di inumazioni e tumulazioni presenti nel Cimitero Comunale sono a carico dei concessionari. Nel caso di morte del fondatore subentro

3. In caso di non rintracciabilità dei documenti comprovanti la durata della concessione o dei pagamenti relativi, l'onere della prova è a carico del fondatore, Concessionario o subentrato l'onere della manutenzione passa nel caso di sepolture private all'erede, nel caso di sepolture costruite a cura del comune, ai discendenti pari grado..

4. Per le concessioni perpetue, salvo che non si dimostri che l'occupazione del sepolcro risale a più di 99 anni, nel caso di mancanza di dimostrazione, la nuova concessione a 99 anni sostituisce la precedente.

5. Eventuali danni causati a terzi, saranno a carico dei concessionari stessi.

Art. 73 Subentro

1. L'atto di subentro è una voltura, ovvero un cambio di intestazione del contratto di concessione ed è assoggettato a tariffa. Il subentrante assume la responsabilità dell'immobile tomba e del rispetto delle condizioni stabilite nella concessione nei riguardi del Comune, rimanendo immutati i titolari del diritto di sepoltura (jus sepulchri) e le condizioni previste nel contratto di concessione.

2. In caso di morte di/dei concessionari/cointestatari (anche uno dei cointestatari) della concessione cimiteriale, gli aventi titolo eredi patrimoniali, entro 12 mesi dal decesso del fondatore Concessionario/cointestatario, devono presentare al Comune autocertificazione o atto pubblico riguardo tutti i nominativi dei nuovi aventi titolo patrimoniali e del diritto di sepoltura e, nel caso, dei rinunciatari alla concessione, contestualmente nominando un avente titolo delegato con funzione di piena delega di rappresentanza degli altri eventuali aventi titolo nei confronti del Comune, e sono tenuti a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

3. Dovranno inoltre eleggere un domicilio a cui possano essere inviate le comunicazioni da parte del Comune. La modifica di tale domicilio è inefficace nei confronti del Comune fino a quando non sarà notificato al Comune il nuovo domicilio.

4. L'atto di subentro è assoggettato a tariffa.

5. Nel caso di tombe private, quando il diritto d'uso è di più di un avente titolo, con la voltura dell'atto di subentro può essere specificata la ripartizione dei posti salma o posti resti ossei/ceneri disponibili fra i cointestatari aventi diritto di sepoltura.

6. La presa d'atto del subentro di tomba è subordinata all'esecuzione di quei lavori od opere che risultassero necessari a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 74 Obblighi in ordine alla manutenzione delle tombe

1. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.

2. La manutenzione delle sepolture private, compreso le tombe a terra, è compito dei concessionari per tutta la durata della concessione, e le spese relative sono a carico dei concessionari.

3. La manutenzione delle lapidi dei loculi, ossari, e cinerari anche quando fornite dal Comune assieme alla concessione del manufatto, sono a carico del Concessionario per tutta la durata della concessione, ovvero dopo il decesso, dei familiari in ordine di grado di parentela, salvo che per le tombe di famiglia per le quali al posto dei familiari si deve intendere gli eredi..

4. La manutenzione dei copritomba in uso sulle sepolture in campo comune (o nel campo speciale) è a carico dei familiari del defunto o dell'avente titolo delegato (coloro che hanno richiesto l'installazione del manufatto).
5. Il Concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere:
- a) alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative;
 - b) ad eseguire tempestivamente restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
 - c) a rimuovere eventuali abusi.
 - d) a rimuovere eventuali cause di pericoli per la pubblica incolumità.
6. In caso di inadempienza a tali obblighi di cui ai punti a), b), c) e d) trascorsi 90 giorni dalla comunicazione scritta inviata al Concessionario da parte dell'Amministrazione a provvedere ai pristini, verrà notificata comunicazione di avvio della procedura di decadenza della concessione così come da Art. 80 .
7. In caso di inadempienza di cui ai punti c) e d) trascorsi inutilmente 15 gg. dalla comunicazione scritta inviata al Concessionario da parte dell'Amministrazione a provvedere ai pristini, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Il pagamento delle spese svolte entro 90 gg. dalla data della prima comunicazione estingue la procedura di decadenza della concessione.
8. In considerazione del fatto che il terreno dato in concessione è parte del demanio comunale, e che per tali proprietà alla pubblica incolumità deve provvedere il Comune, nel caso si ravvisasse, a insindacabile giudizio di un tecnico del Comune, anche solo la possibilità di un pericolo imminente per la pubblica incolumità, il Comune interverrà d'urgenza per scongiurare tale pericolo, mediante transennature ed altre opere adatte in attesa che il proprietario provveda in maniera definitiva. Il costo di tali interventi, da considerarsi di somma urgenza secondo la normativa vigente, verranno addebitati al Concessionario e recuperati dal Comune. Questi interventi non interferiscono con l'iter delle altre procedure previste.
9. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inadatto alla tumulazione di cadaveri o resti o ceneri da parte del Responsabile Tecnico dei Servizi cimiteriali, il Concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 180 gg.. Trascorso inutilmente tale tempo, verrà automaticamente avviata la procedura di decadenza della concessione.
10. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di cadaveri subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nell'esecuzione delle opere stesse se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

11. La manutenzione ordinaria dei loculi è a carico del Concessionario, mentre la manutenzione straordinaria dei colombari è a carico del Comune o del Gestore dei Servizi Cimiteriali.

12. Sono escluse dalla manutenzione dei colombari a carico del Comune:

- le parti decorative costruite o installate sulle lapidi,
- il sistema di fissaggio delle lapidi,
- la finitura delle pareti interne,
- gli elementi decorativi vari inclusi (vetri decorativi, contro-porte o contro-finestre,
- i pavimenti interni, gli elementi di pregio (statue, dipinti, arredi, ecc.),
- i corpi lampada decorativi votivi.

13. Le edicole, i monumenti, le lapidi ed in genere qualsiasi segno funebre non potranno essere modificati o sostituiti se non su domanda motivata dal Concessionario ed il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 75 Cura ed ornamento delle tombe

1. La cura delle sepolture, tanto nei campi ad inumazione quanto nelle tombe private, è affidata alle famiglie dei defunti.

2. Le stesse dovranno essere sempre mantenute pulite ed in stato decoroso e non potranno essere modificate o sostituite se non in seguito a nulla osta dell'Autorità Comunale.

3. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

4. Qualora per il tempo e per le intemperie le lapidi, le croci, i cippi ecc. venissero a cadere e non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale incaricato ritirarli per essere distrutti od usati ai fini cimiteriali.

5. Sono tollerati vasi di piante floreali solamente nei periodi di commemorazione dei defunti (15 giorni prima e 15 giorni dopo la data di commemorazione) purché la loro deposizione in prossimità delle sepolture non determini intralcio, pericolo e comunque sia assicurato il decoro.

6. E' vietata la posa delle decorazioni fuori dai limiti oggetto di concessione e la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide più di 15 centimetri e di ricordi e decorazioni facilmente deperibili nonché l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.

7. Nelle tombe a terra e nelle tombe di famiglia è consentito il collocamento di arredi funebri decorativi, iscrizioni e lampade votive, nelle modalità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale.

8. E' permesso a favore dei concessionari, previo espletamento delle formalità di cui al presente regolamento, il reimpiego di materiali in caso di spostamento di sepoltura, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

9. Sulle fosse, nel Cimitero giardino, sui loculi, ossari e cinerari in colombari è consentito, a richiesta degli interessati, collocare a proprie spese manufatti, materiali ornamentali o fiori o piante solamente secondo le modalità di cui Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale.

10. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così come pure per eventuali modifiche.

11. Il Comune ha diritto di far rimuovere le scritte e gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

12. Il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. La rimozione equivale alla acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica, le sepolture saranno mantenute nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

Art. 76 Verde privato

1. Ogni coltivazione da parte di privati che non sia espressamente autorizzata è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

2. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito degli addetti. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

3. E' vietata la posa da parte del Concessionario, di piante e arbusti al di fuori dell'area concessa.

4. Sulle sepolture individuali e' consentita la coltivazione di fiori ed arbusti purché le radici non si diramino nel terreno e questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o a recare danno allo spazio destinato ad altre sepolture.

5. L'altezza per ogni piantumazione arborea non deve superare i mt. 1,50
6. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, o quando sporgano dai lati della concessione così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli o ostacolino il passaggio o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero, il personale comunale provvederà alla rimozione e alla loro distruzione addebitando le spese ai concessionari interessati.
7. Le specie impiegabili in piena terra all'interno dei campi privati a carico dei concessionari sono le seguenti:
 - Erbacee annuali (quali Viola spp., Tagetes spp., Begonia spp., Impatiens spp., ecc.)
 - Erbacee perenni di tutte le specie ad eccezione di quelle particolarmente allergeniche (Ambrosia artemisiifolia e Artemisia vulgaris)
 - Rosai in varietà
 - Arbusti tappezzanti di piccola taglia (Erica spp, Cotoneaster spp., Juniperus spp., Lavandula spp., Rosamrinus spp, Lonicera spp, Ruscus aculeatus, Azalea spp., Rhododendron spp., Lantana spp., Berberis spp., ecc.)

Art. 77 Decorrenza della concessione - Rinnovi - Retrocessioni

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione. In caso di rinuncia della concessione di qualsiasi tipo di sepoltura da parte del privato, ad eccezione delle sepoltura in campo comune gratuita, e quindi di retrocessione al Comune di dette sepulture, si procederà al rimborso al Concessionario stesso di una somma rapportata dalla data di stipula del contratto alla data di richiesta di rescissione dello stesso (si considerano solo ed esclusivamente annualità e non frazioni di mesi), se la richiesta di rescissione avviene entro i primi 10 anni dalla data di stipula del contratto. Oltre i dieci anni non verrà riconosciuto alcun rimborso.

Art. 78 Scadenza della concessione

1. La procedura da seguire per effettuare le estumulazioni allo scadere del periodo di concessione è regolamentata dal Sindaco, con proprio atto, ai sensi degli artt. 70, 86 ed 88 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo proroga. Scaduto tale periodo, gli interessati possono chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Scaduta la concessione il Comune provvederà alla nuova concessione tramite bando, salvo richiesta di proroga degli aventi diritto.
4. Scaduta la concessione del loculo, i resti delle salme saranno traslati nell'ossario comune a spese dell'Amministrazione Comunale oppure a pagamento degli interessati, su richiesta dei parenti ed affini in ossari individuali o tombe di famiglia da acquistare alle tariffe vigenti.
5. Dopo tale operazione il Comune rientra nella disponibilità del loculo e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene proprietà del Comune senza diritto per il Concessionario di indennizzo alcuno.
6. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
7. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimiteri rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
8. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.
9. Nel caso in cui una tomba risultasse concessione abbandonata, previa procedura di cui all'Art. 79 , il Comune rientra nel pieno possesso e uso dell'area e proprietario dei manufatti costruiti dai concessionari.

Art. 79 Dichiarazione di abbandono per incuria

1. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:
 - a) Carezza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba
 - b) Pericoli per la pubblica incolumità
 - c) Inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica
 - d) Mancanza di comunicazione tempestiva da parte di almeno uno dei cointestatari circa variazioni di residenza, decesso del o dei concessionari originari o di uno degli aventi titolo entro 12 mesi dal loro accadimento
2. Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare, previa diffida, la procedura della decadenza della concessione.
3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'Art. 73 ovvero se, trascorsi 12 mesi dalla morte del Concessionario o di un cointestatario, non fosse data comunicazione al Comune della necessità di variare la titolarità della concessione ai diretti discendenti o collaterali come da contratto, è dato un ulteriore periodo di 6 mesi durante i quali gli

aventi titolo al subentro possono dichiarare la loro titolarità, previo pagamento della tariffa di concessione relativa vigente al momento maggiorata del 50%. Trascorso inutilmente tale termine il Comune ha facoltà di dichiarare l'abbandono per incuria della concessione nei modi di cui al comma 4 dell'Art. 80 La durata della concessione in caso di pagamento della sanzione rimane l'originale.

4. Nel caso di abbandono di tomba di famiglia da parte di qualche singolo a favore degli altri aventi diritto in forma indistinta, questi subentrano nella titolarità del manufatto pro quota. L'abbandono comporta la rinuncia anche ai diritti connessi. Nel caso di abbandono di tutti gli aventi diritto, subentra il Comune cui passa la proprietà dell'oggetto tomba di famiglia con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 80 Decadenza

1. La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco, su accertamento istruttorio del Responsabile Tecnico.

2. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata anche prima della scadenza del termine nei seguenti casi:

- a) per inadempienza del Concessionario in ordine ai termini o ai tempi di scadenza relativi alla sistemazione o alla costruzione della sepoltura imposti dal comune.
- b) quando i concessionari, regolarmente diffidati, non provvedano alla costruzione delle opere entro due anni dalla concessione.
- c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti o il mancato pagamento degli oneri entro i termini previsti;
- d) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 180 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore.
- e) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- f) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo, celletta ossario, cinerario, tomba a terra e tombe private;
- g) quando vi sia utilizzo per cadaveri resti ossei o ceneri per persone alle quali la concessione non è riservata;
- h) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- i) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- j) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- k) per soppressione del cimitero;
- l) nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione.

3. I provvedimenti di dichiarazione di decadenza della concessione sono adottati, previa diffida agli interessati, se reperibili.

4. Per l'esecuzione del provvedimento di decadenza, l'Amministrazione dovrà dar notizia al Concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nella plancia per le pubbliche affissioni e tramite affissione nell'apposita bacheca di ogni cimitero per una durata di almeno 12 mesi, avendo cura di dare ulteriore pubblicità durante il periodo di ricorrenza dei defunti ovvero nei mesi di ottobre e novembre mediante pubbliche affissioni in loco. Trascorso inutilmente tale periodo si considera maturata la condizione di sepolcro abbandonato e il contestuale avvio della pronuncia di decadenza da farsi entro i successivi 30 giorni. La pronuncia di decadenza è fatta dal Responsabile del servizio e sarà esposta prima della sua esecutività all'Albo Pretorio per il tempo di legge⁵, al termine della pubblicazione il sepolcro ritorna nella piena disponibilità del Comune e potrà essere disponibile per una nuova concessione. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

5. Dopo l'esperimento del procedimento di cui al comma 4, se è necessario sgomberare il manufatto da resti mortali, resti ossei o ceneri, si procederà d'ufficio, collocando i resti rispettivamente in campo speciale, ossario comune o cinerario comune a carico dei concessionari.

6. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al Concessionario.

7. Le estumulazioni da loculi di proprietà comunale eseguite a richiesta del Concessionario, prima dello scadere del periodo di concessione e previa autorizzazione del Sindaco, comportano la decadenza della concessione medesima. Fatto salvo il caso di riuso, nessun indennizzo è dovuto al Concessionario.

Art. 81 Estinzione

1. Tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro durata, si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione,
 - b) per soppressione del cimitero salvo quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.,

⁵ La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15, qualora non sia indicata dalla legge o da un regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa.

La legge stabilisce per alcune tipologia di atto il periodo di affissione (con i termini di "affissione" e "defissione" va inteso l'inserimento e la rimozione di un documento nell'albo pretorio).

La legge del 18 giugno 2009 n. 69, all'art 32 ha disposto che:

« a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati »

N.B. Dal 1° gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, sono di fatto riconosciute solo le affissioni online: è comunque consigliato provvedere anche con l'affissione cartacea come prescritto dal presente regolamento.

- c) per rinuncia del Concessionario
- d) dopo vent'anni dalla morte dell'ultimo familiare o erede (desumibile dalla data di sepoltura) senza che si sia notificato altro erede. A tale scopo il Comune, dopo una ricerca anagrafica, porrà avvisi in cimitero e all'Albo Pretorio per un periodo di 6 mesi, trascorsi i quali avvierà la procedura di acquisizione.

Art. 82 Rinuncia

1. Si ha il caso di rinuncia quando gli aventi diritto rinunciano a parte o a tutto il godimento della concessione che hanno pagato e rimettono la concessione nella disponibilità:

- del Comune, nel caso di sepoltura singola, In questo caso il Comune provvederà alla sistemazione dei resti giacenti nelle sepolture che saranno avviati all'inumazione in campo inconsunti, o all'ossario comune o alla cremazione.
- degli altri aventi pari diritto nel caso di tomba di famiglia.

2. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti.

3. La rinuncia del fondatore del sepolcro comporta l'estinzione della tomba di famiglia.

4. La rinuncia a favore di altri aventi titolo comporta:

- a) Nel caso in cui un avente titolo volesse fare rinuncia della propria quota parte di concessione, ovvero di uso di posti salma e/resti ossei/ceneri, a favore degli altri aventi titolo, tale volontà dovrà essere formalizzata con atto pubblico e la rinuncia avrà valore per se e per i propri discendenti. Tale diritto d'uso va a beneficio pro quota parte agli altri aventi titolo.
- b) Tali atti pubblici vanno obbligatoriamente comunicati tempestivamente (entro 30 gg. dalla registrazione) e depositati presso gli uffici cimiteriali del Comune.
- c) Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote
- d) In relazione a questi atti si possono determinare gli oneri di manutenzione.
- e) La rinuncia, da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri titolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti.

5. Una volta approvata da parte del Comune la rinuncia, il bene ritorna nel pieno possesso d'uso del Comune, inclusi gli eventuali manufatti presenti, da chiunque realizzati. Il rinunciante ha obbligo di autorizzare la liberazione dei manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri, entro 30 giorni, indicandone la destinazione, che sarà assoggettata a tariffa. Qualora questa autorizzazione non venisse effettuato nei tempi previsti, il Comune procederà direttamente alla liberazione dei manufatti e collocazione di cadaveri, resti ossei e ceneri, collocandoli rispettivamente in campo

comune, se cadaveri con meno di 20 anni di sepoltura, in campo speciale se cadaveri con oltre 20 anni di sepoltura, in ossario o cinerario comune se resti ossei o ceneri.

6. Il Comune effettuerà la registrazione dell'aggiornamento degli aventi titolo alla concessione, applicando apposita tariffa;

7. Nel caso di tombe private i cadaveri, resti mortali ossei o ceneri di defunti legati a parentela con il rinunciatario se non ne sarà richiesta la estumulazione, rimarranno nella tomba fino al termine della durata della concessione.

8. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni per il rinunciatario e i suoi discendenti.

9. È titolato ad avanzare richiesta di rinuncia alla concessione, il Concessionario o i suoi discendenti come da atto di concessione. In mancanza di questi ultimi i collaterali o in loro mancanza i discendenti.

10. Gli oneri inerenti la rinuncia sono totalmente in capo del Concessionario o suoi discendenti.

11. Nel caso di rinuncia di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del posto o dei posti rinunciati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 83 Retrocessione

1. La retrocessione si ha quando gli aventi diritto unanimemente decidono di retrocedere al Comune una concessione parzialmente goduta, sia che si tratti di sepoltura singola che di tomba di famiglia.

2. Le concessioni possono essere retrocesse al Comune mediante atto pubblico redatto da tutti gli aventi titolo, per sé e per propri discendenti.

3. Le concessioni e in particolare le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

4. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la retrocessione di aree e/o manufatti.

5. Il titolare della concessione di un loculo, celletta ossario, cinerario, tomba a terra se intendesse entro il termine di durata della concessione, retrocedere al Comune la titolarità della concessione stessa, riceverà dal Comune una tariffa di retrocessione come segue:

per le concessioni di loculi, stabilito il periodo d'uso dalla data della concessione:

- fino al 5° anno: 1/2;
- nel caso in cui il loculo venga restituito, senza essere stato utilizzato, nel 1° anno dalla concessione, il prezzo verrà restituito integralmente con la sola decurtazione di € 200,00 per spese di istruttoria;
- dal 6° al 20° anno: 1/3;
- dal 21° anno: nessun rimborso.

Si dà luogo a tale rimborso previa verifica che le sepolture siano state liberate da salme eventualmente ivi tumulate e sia stato ottemperato al ripristino dei chiusini, salvo il recupero dal rimborso ove a ciò provveda il Comune.

Per le tombe di famiglia:

- a) aree libere: Il Concessionario di area destinata alla costruzione di sepoltura di famiglia, qualora non intenda più usufruire e sempreché l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, può retrocedere alla concessione ottenendo il rimborso. Il prezzo verrà restituito integralmente con la sola decurtazione di € 200,00 per spese di istruttoria se la retrocessione avviene entro il termine di due anni.
- b) aree con parziale costruzione: Il Concessionario che pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla a termine e retrocede alla concessione, conserva il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono tutte essere rimosse entro due mesi dalla retrocessione. Il Comune può autorizzare la cessione di dette opere al nuovo Concessionario dell'area retrocessa che si impegna ad ultimare la costruzione entro un dato termine;
- c) aree con opere finite: il valore delle opere è calcolato, di comune accordo, tra l'ufficio LL.PP. del Comune ed un tecnico di fiducia del proprietario, tenendo conto anche dei costi della riassegnazione e collegati all'operazione. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità giudiziaria. In ogni caso il rimborso viene corrisposto una volta che il Comune ha affidato la tomba di famiglia ad altro Concessionario, da intendersi come stipulato l'atto di concessione ed incassato il valore della concessione. Le spese dell'atto restano a carico del nuovo Concessionario. La cessione di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso delle singole parti.
- d) aree con opere finite: il comune si riserva il diritto di prelazione nel caso in cui il Concessionario di sepoltura ultimata intenda, per particolari giustificati motivi, retrocedere dalla concessione o cederla a terzi. Per la restituzione del manufatto viene corrisposto al titolare il rimborso del valore calcolato, di comune accordo tra l'ufficio LL.PP. del comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità giudiziaria. Se il comune non intende avvalersi del diritto di prelazione, la cessione della sepoltura può essere autorizzata in favore di terzi, ferma la retrocessione dell'area al comune e l'obbligo di quest'ultimo di concederla al nuovo proprietario della sepoltura. I suddetti provvedimenti sono adottati, su richiesta documentata delle parti, con apposito atto deliberativo, seguito dalla stipula di atto di concessione da parte del comune, per quanto riguarda l'area, e pubblico per quanto riguarda il manufatto. Le spese dell'atto restano a carico del nuovo Concessionario. La cessione di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso delle singole parti. Prima dell'approvazione della retrocessione, il retrocedente ha l'obbligo di liberare i manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri a cura ed oneri dello stesso. In caso contrario le spese delle operazioni cimiteriali verranno detratte dal rimborso.

6. Prima dell'approvazione della retrocessione, il retrocedente ha l'obbligo di liberare i manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri a cura ed oneri dello stesso.
7. Una volta approvata da parte del Comune la retrocessione il bene ritorna nel pieno possesso d'uso del Comune, inclusi gli eventuali manufatti presenti, da chiunque realizzati.
8. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, tranne i casi di riuso, è previsto l'obbligo della retrocessione della concessione e il recupero del loculo o tomba a terra nelle disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d'ufficio.
9. La richiesta di trasferimento di salme da sepolture (loculi) per diversa sistemazione comporta la retrocessione alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura. La retrocessione espressa dà luogo al rimborso come previsto.
10. La retrocessione alla concessione di sepolture di famiglia e la cessione di cappelline funerarie, edicole e sarcofaghi sono di regola autorizzate quando la sepoltura è stata liberata e sono stati sistemati altrove le salme ed i resti mortali in essa contenuti.

Art. 84 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi loculo, celletta ossario o cinerario, tomba a terra, o targa quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Fanno eccezione solamente le concessioni perpetue rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente loculo, tomba a terra o celletta ossario/cinerario nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali/resti ossei/ceneri dal vecchio loculo/tomba a terra/celletta ossario/cinerario alla nuova ubicazione.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al Concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nella plancia⁶ delle pubbliche affissioni del cimitero interessato per una durata di almeno 90 giorni prima del giorno fissato per la traslazione dei cadaveri, indicando le motivazioni e le condizioni di esecuzione nonché il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione dei cadaveri avrà luogo anche in assenza del Concessionario o famigliari aventi titolo sui defunti.

⁶ La parola plancia è utilizzata per indicare il pannello per affissioni di manifesti pubblici.

Art. 85 Rinnovo - Proroga

1. Si intende per proroga la possibilità di usufruire della concessione per un numero ulteriore di anni stabilito nell'atto di proroga. Si intende per rinnovo la possibilità di usufruire della concessione per un numero di anni pari a quello stabilito nell'atto di concessione.
2. Le concessioni di celletta ossario/cinerario, cippi o targhe alla memoria sono prorogabili, a richiesta del/dei concessionari, fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni Venti.
3. Le concessioni di loculi e tombe a terra sono prorogabili, una sola volta, a richiesta del/dei concessionari fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni Venti, solo nel caso in cui si faccia riuso del posto salma come previsto dall'Art. 50 comma 14
4. Le concessioni di tombe di famiglia sono prorogabili a richiesta del/dei concessionari fino ad un massimo di due volte, ciascuna delle quali per un periodo di 50 anni.
5. Per la proroga o il rinnovo della concessione è dovuta la tariffa vigente al momento della richiesta.
6. La domanda di proroga/rinnovo potrà essere inoltrare al Sindaco, che ha facoltà di accoglierla, anche nell'ultimo anno del periodo di concessione, e comunque almeno 180 giorni prima della scadenza.
7. Per tutte le proroghe e i rinnovi valgono le condizioni del regolamento vigente al momento della richiesta.
8. Il Comune si riserva l'accettazione della richiesta compatibilmente con:
 - a) La condizione manutentiva dei posti salma e l'adeguamento igienico – sanitario,
 - b) Esigenze di carattere generale.
9. Allo scadere della concessione i resti mortali ivi sepolti saranno estumulati da parte del Comune che, se non diversamente richiesto dal Concessionario/familiare/avente titolo delegato, saranno indirizzati alla collocazione in:
 - a) campo speciale inconsulti,
 - b) ossario comune,
 - c) cinerario comune, previa cremazione

Art. 86 Concessioni provvisorie

1. Compatibilmente con le disponibilità e l'organizzazione del servizio, per comprovati motivi, quali p. es. l'attesa di costruzione di cappella di famiglia, possono essere rilasciate concessioni provvisorie per il deposito di salma.
2. La concessione viene rilasciata per il periodo di 1 anno, rinnovabile annualmente fino ad un massimo di 3 anni. Salvo se ragioni tecniche lo ostino, compatibilmente alle esigenze del servizio Cimiteriale.

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata non più tardi del giorno precedente la data di scadenza della concessione e con la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo di cui alla tariffa vigente.
4. L'Ufficio competente potrà disporre per l'immediato trasferimento della salma in campo comune il giorno successivo alla scadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati, se gli stessi non abbiano nel tempo stabilito provveduto a quanto innanzi prescritto.
5. Le spese per tale trasferimento e quelle relative alla apertura/chiusura del loculo e ripristino lastra/lapide saranno poste a carico del Concessionario provvisorio.
6. Se la concessione provvisoria è dovuta a motivi tecnici o di indisponibilità dell'Amministrazione a soddisfare la domanda, la concessione sarà rilasciata a titolo gratuito.

TITOLO XI CREMAZIONE

Art. 87 Informazioni generali

1. Per la disciplina della cremazione si rimanda al Regolamento Nazionale (D.P.R. 10 settembre 1990 n.285), alla L. 30.03.2001 n.130 ed alla L.R. 18.11.2003 n.22, con le rispettive norme di attuazione.
2. Il servizio di cremazione è servizio pubblico oneroso, esercitato secondo i dettami e i principi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il servizio di cremazione è a pagamento, fatti salvi i casi di indigenza per i quali il pagamento del servizio è a carico del comune di residenza del defunto.
4. Le tariffe applicate dal Concessionario di un impianto di cremazione sono quelle stabilite in ottemperanza alle direttive del Ministero dell'Interno.
5. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

Art. 88 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

1. L'autorizzazione alla cremazione viene data dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso che la rilascia a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta debitamente segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere

cremato. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. Nel caso di ultima residenza diversa dal comune di decesso, l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

2. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione alla quale segue l'autorizzazione all'eventuale seppellimento dell'urna cineraria. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere, ovvero in presenza di feretro non ancora sepolto o inumato da meno dieci anni o tumulato da meno venti, è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:

- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vita dal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

4. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o convivente more uxorio, o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, in successione per grado di parentela, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della maggioranza degli interessati. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, questi autorizza la cremazione ovvero l'inumazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1.

5. Alla scadenza della concessione o periodo di inumazione in fossa, in caso di irreperibilità degli aventi titolo o di disinteresse da parte degli stessi, è facoltà del Comune di far cremare i resti e di disperderne le ceneri nel cinerario comune. Parimenti il Sindaco può deliberare di far cremare le ossa nell'ossario comune allo scopo di recuperare spazi.

6. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali. Per le ossa contenute nell'ossario comune, è il Sindaco a disporre per la cremazione.

7. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

8. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

Art. 89 Termini per la cremazione / deposito in celle frigorifere

1. I cadaveri in attesa di cremazione, trascorso il periodo massimo previsto al comma seguente, devono essere messi in deposito in idonea cella frigorifera, fino al momento della cremazione. Ciò può avvenire anche presso private agenzie funebri, strutture sanitarie o l'impianti di cremazione.

2. Il deposito di cadaveri destinati a sepoltura nel cimitero cittadini per tumulazione o inumazione può attendere fino ad un massimo di 5 giorni dal loro ricevimento in cimitero, quando già recapitati in cassa chiusa. Oltre tale termine dovranno essere conferiti a struttura dotata di cella frigorifera a cura e oneri a carico dei concessionari/familiari.

3. La spesa per la conservazione del cadavere (cassa chiusa con cadavere) in cella frigorifera idonea fuori dal cimitero é a carico dei familiari del defunto; nel caso di cadavere abbandonato sono a carico del Comune così come la sua sepoltura, salvo rivalsa eventuale.

Art. 90 Modalità operative per la cremazione

1. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio della autorizzazione, tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate.

2. Dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione ed è fatto divieto di effettuare la cremazione di parti metalliche sia facenti parte dei cofani funebri sia che siano costituite da eventuali corpi estranei (pacemaker od altro) presenti nel cadavere o nei resti mortali che risultano essere inquinanti per l'esterno e/o incompatibili con l'impianto di cremazione.

3. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

4. Il verbale di cremazione registra anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui viene consegnata l'urna cineraria e che sottoscriverà l'assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge.

5. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in urna sigillata, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90 e dalla normativa vigente, per evitare profanazioni. Ciascuna urna cineraria, deve

contenere le ceneri di un unico cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel caso di resti mortali ove tali dati non siano sempre disponibili dovranno essere riportati i dati relativi indicati nelle autorizzazioni.

6. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali: uno deve essere conservato dal Responsabile del crematorio; il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al Gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

7. L'urna deve essere ritirata entro 15 giorni dalla data di cremazione, oltrepassato tale periodo il deposito sarà a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

8. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

Art. 91 Caratteristiche e trasporto delle urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, infrangibile, e sigillata per evitare profanazioni. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un unico cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel caso di resti mortali ove tali dati non siano sempre disponibili dovranno essere riportati i dati relativi indicati nelle autorizzazioni

2. Le ceneri derivanti dal processo di cremazione sono da considerarsi alla stregua di un cadavere e pertanto non sono divisibili. A questo fine le urne devono essere di capacità sufficiente a contenere le ceneri del defunto.

3. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 92 Conservazione delle ceneri nei cimiteri

1. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta collettiva ed in forma indistinta delle ceneri provenienti dalla cremazione della salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. A richiesta degli aventi titolo e in seguito a eventuale rilascio di concessione, la conservazione delle ceneri in urna si effettua nel cimitero in cinerari/ossari in terra o in

colombari, o in loculi o in tombe di famiglia, e comunque, secondo le modalità ammesse dalla Legge 30.3.2001 n. 130.

3. Le urne cinerarie possono anche essere interrato, se poste in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cm. 40 x cm. 40 x cm. 40, nel caso di urne, o di cm. 70 x cm. 40 x cm. 40 nel caso di cassette, di cemento, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra il contenitore dell'urna ed il piano di campagna del campo

4. Le fosse per la tumulazione nel terreno di urne cinerarie devono avere la identificazione della sepoltura con manufatto durevole e resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte e numero identificativo assegnato. E' d'obbligo l'identificazione della sepoltura con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e anche il numero identificativo assegnato.

5. Il contenuto dell'urna cineraria può anche essere svuotato nel cinerario comune, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto, oppure disperso nel giardino per la dispersione delle ceneri all'interno del recinto cimiteriale.

6. Qualora gli aventi titolo non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 93 Affidamento delle ceneri

1. I soggetti interessati presentano al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere una dichiarazione da parte dell'avente titolo delegato (affidatario) che comprenda, fra l'altro:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) l'assunzione personale della responsabilità della custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) la ragionevole garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- d) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'avente titolo delegato;
- e) che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale dall'avente titolo delegato;
- f) l'impegno dell'affidatario a richiedere la prescritta autorizzazione all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni del luogo di

conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;

- g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- i) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall' Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è stata autorizzata la cremazione. In caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.

3. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.

4. Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale / edificio non custodito.

5. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a) l'affidatario dell'urna;
- b) l'indirizzo di residenza;
- c) i dati anagrafici del defunto cremato;
- d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
- f) la data , il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri

6. I familiari possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, purché sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal defunto, manifestata quest'ultima dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo .gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi, in conformità alla normativa vigente, legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i. (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della L. R n. 22/2009 e del R. R. n. 4/2022.

7. La consegna dell'urna cineraria può avvenire per ceneri non ancora sepolte o anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni,
8. L'affidatario delle ceneri sarà l'avente titolo delegato, ed è unico responsabile dal momento della consegna, della custodia delle ceneri. Rimane inteso che l'affidamento sarà valido solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
9. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sull'affidamento dell'urna e/o sull'affidatario, nel caso di urne non ancora sepolte, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia cineraria o celletta ossario, ovvero in loculo/tomba di famiglia nel cimitero, per il periodo previsto dal regolamento, previo pagamento della concessione. In mancanza di pagamento, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune. Nel caso di urne già sepolte, rimangono dove sono.
10. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Dalla consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale.
11. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. In caso di variazione di residenza con conseguente variazione del luogo di conservazione dell'urna, occorre richiedere l'autorizzazione preventiva al trasporto dell'urna stessa. L'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione e deve essere allocata in luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. L'affidatario deve assicurare la propria custodia delle ceneri e rendere possibili gli eventuali controlli da parte dei soggetti preposti.
12. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
13. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.
14. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.
15. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta, assumendo le spese relative. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli eredi di comunicare l'evento e rivolgersi all'ente gestore dei servizi cimiteriali per un ulteriore affido dell'urna o per la collocazione in cimitero, assumendo le spese relative.

16. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

Art. 94 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è fatta su richiesta dell'avente titolo delegato da eventuali pari aventi titolo. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero;

3. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.

4. La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà tramite disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione e della dispersione delle ceneri, ovvero i famigliari o aventi diritto dichiarino che tale volontà esisteva.

5. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

6. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

7. La dispersione delle sole ceneri fuori dal Cimitero è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

8. All'interno del Cimitero, la dispersione è possibile nei modi previsti dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale in apposita area.

9. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 4.

10. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare avente diritto o da incaricato del comune qualora l'operazione si svolga nell'area cimiteriale. Nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione dal rappresentante legale

dell'associazione stessa; in questo ultimo caso deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

11. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

12. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare nel verbale che la dispersione è avvenuta come da autorizzazione. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali, la verbalizzazione va redatta dal Gestore del cimitero. Il verbale di dispersione deve essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al richiedente, uno deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile ed il terzo va consegnato al Servizio di Custodia.

13. In ogni caso il Gestore del servizio iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cimitero o l'affidamento all'avente diritto.

14. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano:

- a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono;
- b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.

15. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

16. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purché non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.

17. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

18. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è

avvenuta come da autorizzazione. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali, la verbalizzazione va redatta dal Gestore del cimitero. Il verbale di dispersione deve essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al richiedente, uno deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile ed il terzo va consegnato al Servizio di Custodia.

19. In ogni caso, dopo la dispersione, l'urna può essere riconsegnata al Crematorio per lo smaltimento secondo apposita normativa, oppure al cimitero ai fini dello smaltimento, essendo a quel punto l'urna un rifiuto cimiteriale.

20. La dispersione può avvenire unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata nel cimitero;
- b) in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti: in tali luoghi la dispersione è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti; .
- c) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale in assenza di specifica indicazione da parte del defunto o dei congiunti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire esclusivamente all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.
- f) La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c. 1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 95 Targhe alla memoria

1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, o nel caso di dispersione delle ceneri all'interno del cimitero o in natura, può essere realizzata, e collocata in apposito luogo delegato targa che riporta i dati anagrafici del defunto. Tale operazione è facoltativa ma subordinata a rilascio di concessione cimiteriale e assoggettata a tariffa.

TITOLO XII ESECUZIONE LAVORI

CAPO I TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 96 Concessione dell'Area

1. Il Comune può concedere ai privati in diritto di superficie le aree per la costruzione di cappelle di famiglia sia interrate che fuori terra.
2. Il Concessionario all'atto della presentazione della domanda, dovrà versare l'intero importo previsto dalla tariffa.

3. L'Amministrazione Comunale provvede all'assegnazione dell'area per la durata di 99 anni dalla data di stipulazione del contratto di concessione.
4. Entro 45 giorni dalla comunicazione il Concessionario dovrà provvedere alla stipulazione del contratto relativo, previo versamento delle spese contrattuali; inoltre dovrà presentare il progetto per la realizzazione dell'edicola entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto stesso, pene la decadenza della concessione stessa .
5. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione delle opere, dovrà ultimare la costruzione entro un anno dalla data di inizio dei lavori. I lavori dovranno essere iniziati entro sei mesi ed ultimati entro un anno dalla data di notifica dell'avviso di emanazione dell'autorizzazione cimiteriale. Qualora il Concessionario dopo un anno dalla data di notifica del suddetto avviso di emanazione non avesse iniziato i relativi lavori, la concessione dell'area si intenderà decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, tratterrà una somma pari al 20% dell'importo versato, restituendo il rimanente al Concessionario.

Art. 97 Presentazione dei progetti

1. Il Comune si riserva prioritariamente la costruzione di Colombari e Tombe di Famiglia in vario grado di finitura da assegnare poi in concessione.
2. Nel caso di costruzione di Tomba di Famiglia a cura di privati:
 - a) I progetti per la costruzione di tombe di famiglia e per la posa del monumento devono essere presentati entro un anno dalla data della concessione.
 - b) Le domande di costruzione, la modificazione di tombe e monumenti, devono essere firmate dal Concessionario, corredate dai relativi disegni, in tre esemplari, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.
 - c) I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti:
 - per la costruzione di tombe di famiglia in scala 1:20;
 - per la posa di monumenti in scala 1:10;con l'indicazione dei particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.
 - d) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
 - e) A richiesta, dovrà, per ogni maggior evidenza, presentarsi, oltre ai disegni sopra indicati, un modello bozzetto plastico o grafico a colori tale che possa offrire una idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.
 - f) Per i disegni di progetto, esclusi per quelli per lapidi di loculo, ossario o cinerario, nonché per i monumenti decennali, si richiedono le firme del Concessionario, del progettista, degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e, anche successivamente, del Direttore dei lavori (Architetto, Ingegnere, Geometra o Perito Edile iscritti ai relativi Albi professionali) e della Ditta esecutrice. I progetti di tombe di famiglia dovranno tener conto della normativa antisismica.

- g) All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero dei cadaveri che possono essere accolti nel sepolto. In una tomba di famiglia non possono essere accolte più di 9 defunti a qualsiasi grado di mineralizzazione siano giunte le spoglie mortali.
- h) I progetti per la costruzione, l'ampliamento, la modificazione o il restauro degli edifici adibiti alle sepolture devono essere sottoposti al parere dell'Ufficiale Sanitario ai sensi del DPR 10 settembre 1990 n. 285. I progetti devono avere caratteristiche architettoniche adeguate alla dignità del luogo.
- i) L'Ufficio Tecnico Municipale provvederà, nel corso dei lavori, a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, emetterà ordinanza di sospensione dei lavori.
- j) Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
- k) Qualora le opere siano eseguite in cemento armato, la verifica dovrà essere preceduta dalla consegna da parte del Concessionario del relativo certificato di collaudo statico.

Art. 98 Manutenzione delle opere

1. I concessionari di Cappelle di famiglia o eredi subentrati, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, igiene o di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
3. In caso di inadempienza o mancata risposta entro 3 mesi alla ingiunzione comunale, il sepolcro si intende abbandonato e il Comune ne prende possesso e può svuotarlo con le modalità previste.
4. In caso di impossibilità di reperimento degli eredi/discendenti, previa affissione per sei mesi in loco di un avviso, non essendo gli interventi stati realizzati, il sepolcro si intende abbandonato e passa in proprietà del Comune.

Art. 99 Sepolture fuori dai cimiteri

1. Si fa riferimento all'art.28 del R.R. 4/2022

CAPO II INTERVENTI IN GENERALE

Art. 100 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il Concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

2. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera mediante apposito assito senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 101 Cippi e monumenti

1. Le sepolture in campo comune vengono contrassegnate con cippi come descritto nel Presente Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Sulle sepolture a pagamento è invece consentita la costruzione di monumenti nei limiti stabiliti da ciascuna concessione e nel rispetto delle norme generali.

Art. 102 Segno provvisorio

1. In attesa della posa del monumento funerario e per il periodo massimo di un anno, è permesso porre sulle sepoltura a pagamento, un segno provvisorio di distinzione della sepoltura, mediante lastra di marmo con nome e cognome del defunto e con la indicazione "provvisorio".

Art. 103 Istanze e progetti per la posa di monumenti

1. Le istanze per la posa di monumenti di tutte le concessioni a pagamento, comprese le tombe di famiglia interrate e/o fuori terra dovranno essere presentate tramite sportello telematico polifunzionale dell'ente, corredate da tutta la regolamentazione prevista con particolare riferimento agli elaborati grafici esplicativi.
2. I progetti dovranno indicare in scala 1:20, pianta, fronte e fianco dell'opera da installare, con relative misure nonché possibilmente, una vista prospettica dell'opera medesima; qualora fosse prevista la posa di opere di scultura, dovrà essere presentata anche la fotografia o il bozzetto dell'opera stessa, con l'indicazione dello scultore che l'ha eseguita.
3. I disegni di progetto, come la domanda, dovranno essere firmati dal richiedente e dalla ditta esecutrice, e dovranno anche riportare per intero l'epigrafe da riprodurre sul monumento od opera funeraria in progetto.
4. Sui monumenti funebri non possono essere collocati targhette, cartelli o qualsiasi altra forma di pubblicità della ditta esecutrice o dell'Impresa di Pompe Funebri.

Art. 104 Disposizioni particolari per colombari e cellette

1. La fornitura delle lastre di chiusura dei colombari e delle cellette viene fatta direttamente dall'Amministrazione Comunale. Non è ammessa la sostituzione delle lastre con altre di diverso materiale e\o dimensione.

2. Sui colombari i portafiori dovranno avere una sporgenza massima dalla lastra di cm. 10, mentre sulle cellette potranno avere una sporgenza massima dalla lastra di cm. 8. Non sono ammessi simboli e/o decorazioni applicate.
3. Infine è severamente vietato depositare sul pavimento dei corridoi vasi, portalumi o altri ornamenti.
4. E' data libera scelta al privato per quanto riguarda la posa sulle lastre di marmo di porta lampade e accessori, mantenendo comunque la stessa tipologia di materiali.
5. Sulle lastre dei colombari e delle cellette è inoltre severamente vietato applicare portalumi per illuminazione a cera e/o a olio.

Art. 105 Variazioni ad opere esistenti

1. I monumenti, le lapidi, i segni funerari in genere e le epigrafi non potranno subire varianti rispetto ai progetti approvati, senza preventiva regolare autorizzazione.

Art. 106 Norme Edilizie per la posa di monumenti

1. CAMPO COMUNE - concessione del terreno gratuita.

Nel campo comune non è ammessa la posa di monumenti difformi da quelli previsti dal Regolamento, per dimensioni, caratteristiche e tipologia di materiali essendo una concessione gratuita. Non sarà possibile scegliere il posto che sarà assegnato d'ufficio.

2. CAMPO A TERRA - concessione a pagamento.

Nella costruzione di monumenti dovranno seguirsi le seguenti norme generali :

- a) tutti i monumenti indistintamente dovranno poggiare su solide fondazioni. Il monumento dovrà avere le dimensioni massime pari a m. 1,00 x 2,00 con un'altezza non superiore a m. 1,10;
- b) L'area coperta dal monumento non potrà essere superiore al 50% della superficie della tomba per agevolare il naturale processo di decomposizione del feretro. La superficie non interessata dal monumento, potrà essere decorata a prato o semplicemente con ghiaia o materiale simile;
- c) Sulle sepoltura a terra a pagamento è permessa la coltivazione dei fiori all'interno della cordonatura;
- d) l'altezza del piano del monumento non dovrà essere superiore a cm. 20;
- e) f) la distanza tra due posti a terra dovrà essere non inferiore a cm. 30 o 50 a seconda della tessitura del campo;
- f) nel caso di posti a terra singoli, è possibile la realizzazione di monumento doppio (per esempio nel caso di coniugi, fratelli, ecc.) ed è data facoltà all'Amministrazione Comunale su richiesta, di prorogare la scadenza della prima concessione fino alla successiva scadenza dietro versamento della differenza secondo le tariffe vigenti rapportato al periodo di proroga.

3. TOMBE DI FAMIGLIA - concessione a pagamento.

L'area per la realizzazione di una tomba ha dimensioni pari a Mt. 3,00 x 4,00 sia per le tombe di famiglia interrate che per le tombe di famiglia sopraelevate.

Nella costruzione di tombe di famiglia dovranno seguirsi le seguenti norme generali:

L'altezza del piano del sepolcreto non dovrà essere superiore a mt. 3,50 misurata dal colmo della copertura. Lo spazio tra una cappella di famiglia e l'altra per cm. 0,25 dovrà essere pavimentata per la parte di competenza sui tre lati.

Lo sporto di gronda non potrà essere superiore a cm. 25. La posa dei monumenti cimiteriali e la realizzazione delle tombe di famiglia saranno subordinate ad una preventiva verifica della relativa posizione da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa presentazione della relativa richiesta di punti fissi.

Tutti i pluviali relativi alle coperture delle Cappelle dovranno essere convogliate nella rete di smaltimento presente presso il cimitero comunale.

4. MONUMENTI

Le pietre, sia da costruzione che da decorazione per monumenti, lapidi o segni funerari, non potranno essere lavorate nè incise nell'interno del Cimitero, ma vi dovranno essere trasportate già in condizione perfetta per la loro messa in opera;

I materiali da impiegare nella costruzione di monumenti sono la pietra, il granito, il marmo con esclusione del ceppo, delle arenarie, delle puddinghe, dei calcari teneri, della finta pietra e dei laterizi di qualsiasi tipo. Il loro impiego, come pure i progetti per la costruzione dei monumenti, è subordinato al giudizio dell'Ufficio tecnico comunale, il quale potrà eventualmente sottoporre i progetti anche all'esame della Commissione edilizia;

I monumenti saranno di forma la più semplice possibile con esclusione delle decorazioni dipinte;

le epigrafi non potranno essere dipinte o verniciate, ma incise o preferibilmente eseguite mediante l'applicazione di caratteri di bronzo, ottone o alluminio anodizzato.

Art. 107 Asportazione di monumenti o segni funebri

1. Per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione il Sindaco può autorizzare la temporanea asportazione del monumento, di arbusti o di qualsiasi segno funebre, previo versamento da parte del Concessionario di un deposito cauzionale commisurato in rapporto al valore ed al pregio artistico di quanto viene asportato.

2. Qualora il Concessionario non provveda a ricollocare il monumento asportato per la ordinaria e straordinaria manutenzione, trascorsi i tre mesi dal termine accordato, la concessione si intende decaduta ed il deposito cauzionale previsto dal comma precedente, viene incamerato dal Comune.

3. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, non è consentita la asportazione di monumenti o segni funebri dai Cimiteri.

Art. 108 Interspazi tra sepolture

1. E' fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture. La base di appoggio dei cordoli delle cordonature delle sepolture a terra non deve avere

larghezza superiore a cm. 15 per evitare di cementificare tutto lo spazio presente tra le tombe.

Art. 109 Epigrafi

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto a inscrivere, in modo inciso o mediante l'applicazione di caratteri di bronzo, ottone o alluminio anodizzato, entro sei mesi dall'occupazione, il nome, il cognome e la data di morte della persona a cui la salma, i resti e le ceneri si riferiscono.
2. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.
4. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti o alla sacralità del luogo.

Art. 110 Esame delle epigrafi

1. La domanda con il testo delle epigrafi deve essere presentata in duplice esemplare unitamente al progetto di costruzione delle edicole e dei segni funebri in genere cui sono destinate; per le epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiana, la domanda dovrà essere corredata dalla traduzione ufficiale in italiano.

Art. 111 Termini per la costruzione del monumento.

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma.
2. In mancanza l'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la estumulazione della salma e la inumazione in campo comune.
3. Al Concessionario o all'avente causa verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per la concessione.

Art. 112 Manutenzione monumenti e loro rimozione

1. I monumenti, le lapidi ed in genere qualunque segno funebre dovranno essere mantenuti sempre in decoroso stato in ogni loro parte a cura del Concessionario.
2. E' permesso togliere un monumento o segno funebre per riparazione o sostituzione, previo assenso dell'Ufficio competente.
3. Né piante di fiori, né arbusti, né appendici di monumenti o parti di essi, nè, infine, qualunque altro oggetto, potrà essere asportato dal Cimitero senza ordine od assenso dell'Ufficio Comunale. Quando i monumenti o segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni di poter recare danno alle sepolture circostanti o alla

sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Art. 113 Abbandono o scadenza di concessione - proprietà dei monumenti

1. Allo scadere della concessione del diritto di superficie per le Cappelle o comunque, in caso di abbandono o rinuncia, o di decadenza della concessione stessa, da parte del Concessionario della Cappella, sarà facoltà del Comune chiedere l'abbattimento della Cappella ovvero subentrare nella proprietà della medesima, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso, con facoltà di riassegnarla a terzi.
2. Quando una tomba venga abbandonata per lo spirare del termine della concessione ed in ogni altro caso, tutto indistintamente ciò che è posto sulla tomba stessa cadrà in proprietà del Comune.
3. E' ammesso, nell'ambito dello stesso Cimitero il trasferimento nella tomba di un parente o affine fino al terzo grado, di un monumento o altro segno funebre posto su una tomba che venga abbandonata, previo nulla- asta dell'Ufficio Comunale.
4. Tutto ciò che cade in proprietà del Comune in base al presente articolo, potrà essere riciclato o distrutto quando non possa servire alle costruzioni, abbellimenti o riparazioni dei Cimiteri.
5. Le opere di pregio artistico o storico rilevanti saranno conservati e valorizzati dal Comune.

Art. 114 Disposizioni generali sui colombari

1. Il Comune provvede alla costruzione di colombari (loculi) per la tumulazione di salme nel numero che di volta in volta si dimostrerà, a suo giudizio, necessario per il buon funzionamento del Cimitero. I colombari vengono concessi completi di lastra di chiusura e lapide in marmo per la durata di anni 30, previo pagamento dell'importo previsto nell'allegato tariffario e stipulazione di apposito atto di concessione.
2. Sono a carico del Concessionario le iscrizioni che egli riterrà di far apporre sulla lastra lapide di chiusura consegnata dal Comune, previa approvazione delle stesse da parte dell'Amministrazione tenendo presente che è obbligatoria l'iscrizione almeno del nome, cognome e della data di morte della persona alla quale i resti appartengono.

Art. 115 Procedure alla scadenza concessione loculo

1. Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, eventualmente previo periodo di inumazione in campo inconsunti per 5 anni qualora non fosse completamente mineralizzato. E' data facoltà agli eredi di collocare i resti mortali in apposite cellette a pagamento. Il tutto salvo diverse disposizioni da parte degli aventi diritto. E' facoltà del Comune di procedere alla cremazione dei resti nel caso di irreperibilità degli aventi diritto o di disinteresse da parte degli stessi.

Art. 116 Ossario e cinerario comune

1. Secondo quanto previsto dall'art.67 del DPR 10.09.90 n. 285, presso il cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta indistinta dei resti mortali. Detti ossari consistono in una cripta sotterranea, o in un manufatto e devono essere costruiti in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Le ceneri risultanti dalla cremazione di salme, ove non collocate diversamente, saranno versate in apposito cinerario comune.

Art. 117 Ristrutturazioni cimiteriali – messe a norma tombe difformi

1. I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
 - a) presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza: 210 cm, larghezza: 70 cm altezza: 50 cm:
 - b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili:
 - c) per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.
2. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 1:
 - a) non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro:
 - b) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente:
 - c) alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.
3. Negli interventi di ristrutturazione dei cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi volti a preservare i beni storico-artistici.
4. Le ristrutturazioni che comportino modifiche alla tipologia e al numero delle sepolture richiedono l'aggiornamento del piano cimiteriale.

TITOLO XIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 118 Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza osservando le norme di cui all'art. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.

3. Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme riportate nel Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 art. 82 e 85.
4. Le ordinarie si eseguono:
 - Dopo un decennio dalla inumazione per quanto riguarda le sepolture in campo comune (concessione a titolo gratuito);
 - Dopo trenta anni dalla inumazione per quanto riguarda le sepolture a terra in concessione onerosa e senza cassone di cemento. Tale operazione è commisurata al pagamento di un contributo forfettario a carico del Concessionario come meglio specificato nell'allegato tariffario;
5. Nel caso di reinterro in campo inconsulti e successive esumazioni, le relative operazioni sono sempre a pagamento secondo tariffa.
6. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.
7. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
8. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 .
9. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
10. Per le esumazioni straordinarie si osservano le norme riportate nel Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 art. 83 e 84.
11. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco o Responsabile del servizio. Devono essere eseguite alla presenza del Vigile Sanitario della A.T.S. e del personale di custodia del cimitero.
12. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, previa autorizzazione del Sindaco su richiesta del privato e dietro pagamento dei diritti per esumazione straordinaria (di cui all'allegato tariffario), sentito il parere del dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. nei seguenti casi:
 - a) allo scopo di trasferire il cadavere in altra sepoltura o per essere sottoposto a cremazione, o per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del servizio

di Igiene Pubblica dell'A.T.S. dichiarati che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

13. Sono inoltre esumazioni straordinarie quelle effettuate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

14. Le esumazioni straordinarie per ordine dell' Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza di personale tecnico A.T.S.. Salvo i parenti autorizzati, è vietato a chiunque non appartenga all' Autorità giudiziaria o sanitaria o al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie. Nel caso di intervento dell' Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella camera mortuaria a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità.

Art. 119 Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza osservando le norme di cui all'art. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.

3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

4. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria (estumulazione straordinaria), quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

5. Le estumulazioni ordinarie si eseguono a scadenza concessione.

Tale operazione è commisurata al pagamento di un contributo forfettario a carico del Concessionario come meglio specificato nel tariffario.

6. Nel caso di reinterro in campo inconsulti e successive esumazioni, le relative operazioni sono sempre a pagamento secondo tariffa.

7. Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

8. Le estumulazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, previa autorizzazione del Sindaco su richiesta del privato e dietro pagamento dei diritti per esumazione straordinaria (di cui all'allegato tariffario) previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell' A.T.S. nei seguenti casi:

a) allo scopo di trasferire il cadavere in altra sepoltura o per essere sottoposto a cremazione, o per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell' A.T.S. dichiarati che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

9. Il Responsabile del servizio su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su constatazione, l'estumulazione di cadaveri per motivi di igiene e salute, ad esempio per miasmi o fuoruscita di liquidi cadaverici. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati (ai titolari della concessione) una

diffida a provvedere, entro il termine di 48 ore dalla ricezione, alla rimozione della lapide, in modo da poter procedere.

10. Decorso il termine suddetto senza che il Concessionario abbia ottemperato, si considera la concessione in “cattivo stato di conservazione” ai sensi del comma 1 dell’art. 63 del D. P. R. n.285/1990 e si provvederà direttamente, ad opera del Comune, all'immediata inumazione del feretro, con comunicazione ai sensi dello stesso art. 63 del D.P.R. 285/1990, comma 2, dell’attivazione della procedura di revoca della concessione.

11. Qualora il Concessionario provveda nei termini previsti alla rimozione della lapide, le operazioni, che saranno poste tutte a carico del Concessionario, consistono:

- a) nella smuratura,
- b) estumulazione del feretro,
- c) ricofanatura del feretro con nuova cassa metallica esterna,
- d) igienizzazione e pulizia del loculo,
- e) ritumulazione e muratura della sepoltura.

12. La ricollocazione della lapide sarà a carico e cura del Concessionario e dovrà avvenire entro i 6 giorni successivi.

Art. 120 Prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e movimentazioni

1. La scadenza delle sepolture (esumazioni/estumulazioni) è comunicata con l’affissione nella bacheca cimiteriale e mediante raccomandata ai familiari. Ogni anno, entro il mese di settembre, il Responsabile del servizio cimiteriale o, in caso di affidamento esterno, il Concessionario del servizio, provvederà alla stesura di elenchi, in cui verranno indicati i cadaveri per i quali è possibile procedere all'esumazione/estumulazione ordinaria nell'anno successivo.

Tali elenchi saranno esposti in apposita bacheca all’ingresso del cimitero almeno 90 giorni prima, come da R.R. n.6/2004

2. A tutte le esumazioni ed estumulazioni, nonché al collocamento delle ossa nelle cellette, presenzierà il personale di custodia o l’incaricato del Comune che dovrà redigere apposito verbale nel quale sarà fatta menzione degli oggetti che eventualmente venissero rinvenuti nella bara o sui resti. Possono altresì intervenire i parenti del defunto o loro incaricati.

3. E' compito dell'incaricato (caposquadra) dal Responsabile del servizio competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione/estumulazione, salvo parere dell'Ufficiale sanitario, ove presente all'operazione.

4. I cadaveri esumati/estumulati che risultano indecomposti (resti mortali) possono essere destinati alla cremazione o possono essere inumati in apposito campo speciale per un periodo minimo di 5 anni, previo trasferimento in cassa di cellulosa dei resti. La cassa in zinco va smaltita a norma di legge. Nel campo speciale inconsunti non sarà concessa la posa di monumenti, ma il Comune provvederà alla fornitura di provvisorio e croce di legno.

5. Se coloro che vi hanno interesse non richiedono che i resti mortali siano reinumati in campo inconsunti, o in caso di disinteresse da parte degli aventi titolo ne può essere disposta d'ufficio la cremazione. E' autorizzata la cremazione anche dei resti inumati da almeno 10 anni e tumulati da almeno 20 anni.
6. A tale scopo l'Ufficiale dello Stato Civile, qualora individuabile, acquisisce l'assenso scritto del coniuge o convivente more uxorio del defunto cui i resti mortali si riferiscono e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza più uno.
7. Qualora costoro siano irreperibili, viene pubblicato nell'Albo Pretorio uno specifico avviso trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, l'Ufficiale dello Stato Civile può autorizzare eventualmente la cremazione.
8. I cadaveri esumati/estumulati che risultano mineralizzati, ovvero le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private ad essi concesse nel recinto del cimitero. In tale caso i resti ossei devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati da chi esegue l'operazione.
9. E' dovuto il rimborso spese per lo scavo e la chiusura della fossa e gli oneri accessori come da tariffario.
10. Quando per inumare od esumare una salma fosse necessario manomettere i viali o gli spazi circostanti la sepoltura, i richiedenti dovranno pagare al Comune o al gestore esterno una somma pari agli oneri derivanti dal ripristino di quanto manomesso.
11. Il mancato pagamento preventivo o in tempo reale di tariffe autorizza il Comune a procedere alla sistemazione dei resti come riterrà più opportuno, a seconda dei casi mediante versamento delle ossa in ossario comune, inumazione dei resti in campo inconsunti o cremazione, equivalendo il mancato pagamento al disinteresse.

Art. 121 Ricollocazione di resti ossei e ceneri

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco o urne cinerarie da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. Nel caso di collocazione in manufatto, le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0.660 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

3. È consentito, in relazione alla capienza, il collocamento di una cassetta contenente le ossa e/o di un'urna cinerarie anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta o sull'urna dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
4. È consentito collocare fino a tre urne cinerarie ovvero una cassetta e un'urna in una celletta ossario compatibilmente con le dimensioni della celletta stessa.
5. Nel caso di collocamento provvisorio in camera mortuaria in attesa di decisione da parte degli aventi diritto la cassetta può non essere saldata purché sigillata.

Art. 122 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.
3. Nel caso di concessioni, prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, salvo disposizioni contenute in questo articolo, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
5. Qualora gli aventi titolo presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni cimiteriali oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
6. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia, di cui una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti e l'altra verrà depositata agli atti.
7. Le monete, gli oggetti preziosi ed in generale le cose di valore, e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi titolo ed in assenza di diverse disposizioni, essere consegnate al Responsabile del servizio che provvederà, nel caso di cose di valore, a darne avviso se

possibile agli aventi titolo, e comunque a tenerli a disposizione per 6 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati a favore del Comune.

8. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto

9. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pacemaker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006

Art. 123 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può avviarle a demolizione, impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 124 Movimentazione di cadaveri, resti e ceneri

1. Per movimentazione si intende lo spostamento del contenitore col suo contenuto da una collocazione all'altra all'interno di un sepolcro; per trasferimento la estrazione dalla collocazione attuale per spostamento in altra sepoltura. La movimentazione ha in genere l'obiettivo di mettere ordine e/o fare spazio in tombe di famiglia o loculi.

2. Ogni spostamento deve essere riportato sul registro cimiteriale.

3. La movimentazione delle cassette resti ossei deve prevedere:

- a) la verifica dell'integrità della cassetta e del sigillo,
- b) eventuale sostituzione della cassetta se ossidata,
- c) eventuale cremazione del resto osseo se richiesto dai famigliari/aventi diritto/concessionari,

4. La movimentazione delle urne cinerarie deve prevedere,

- d) la verifica dell'integrità dell'urna e del sigillo,
- e) eventuale sostituzione dell'urna se ossidata o degenerata.

5. I requisiti delle cassette resti ossei / urne cinerarie sono quelli previsti dal D.P.R. 285/1990

6. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 125 Trasferimento di cadaveri o resti

1. Nel caso di richiesta di trasferimento e/o avvicinamento di salme provenienti da loculi, i posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento dei diritti di servizio come stabilito dall'Amministrazione Comunale. In caso di trasferimento del cadavere ad altro Comune il Concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato e non usufruito, come da Tariffario, in base al tempo di utilizzo e comunque solo entro i primi 10 anni di concessione.
3. Il canone stabilito per le concessioni provvisorie si intende corrispettivo dell'uso della sepoltura per un anno o frazione di anno.
4. Per i cinerari/ossari valgono le stesse condizioni delle sepolture in concessione.
5. Alla rinuncia a concessioni su ossari/cinerari si applicano le stesse modalità che per i loculi.

Art. 126 Divieto di apportare riduzioni a salme

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate o inumate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel Iaculo o in terra, al momento della tumulazione o della inumazione. Tale prescrizione non vale per i resti mortali od ossei, ovvero per spoglie mortali inumate da oltre 10 anni o tumulate da oltre 20 anni. La cremazione non si configura come riduzione.
2. Il personale cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 127 Spostamenti per interventi nel Cimitero

1. Il Comune in caso di necessità di interventi modificativi nel Cimitero, potrà spostare quelle tombe che a giudizio dell'Amministrazione impediscano l'intervento programmato.
2. In tale caso le relative spese di cambio di sepoltura saranno a totale carico del Comune e la durata della concessione rimarrà invariata, con scadenza a partire dalla data del rilascio originario.
3. La ricollocazione sarà equivalente all'originaria nei limiti del possibile.

Art. 128 Salma non consumata

1. Nelle operazioni di esumazione e di estumulazione, qualora la salma non fosse completamente consumata, se i familiari non optano per la cremazione, la stessa dovrà

essere nuovamente inumata in una cassa in cellulosa. Nel caso ciò non fosse conveniente, ad esempio in caso di trasferimenti da altro comune in doppia cassa, si adotteranno gli accorgimenti necessari per una sua celere mineralizzazione, fra cui l'asportazione del coperchio della cassa in zinco, ove presente, e l'apertura di fori nella cassa. La durata del periodo di reinumazione non potrà essere inferiore a 5 anni.

Art. 129 Rifiuti e smaltimento dei materiali derivanti dalle attività cimiteriali

1. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (da esumazione ed estumulazione) sono equiparati a rifiuti urbani speciali, con l'eccezione dei materiali edili e lapidei; per entrambe le tipologie di tali rifiuti è disposta la raccolta e eventuale stoccaggio entro appositi contenitori (scarrabili autocompattanti o imballaggi a perdere flessibili) per conferire il rifiuto secondo la normativa vigente per lo smaltimento, D.P.R. 254/2003.

2. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è smaltito secondo la normativa vigente in campo ambientale (d.Lgs. 152/2006). Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'A.T.S., costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

3. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità: da cestini per raccolta rifiuti, residui di corone ed addobbi, esclusa la parte vegetale, spazzatura ecc...e i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali quali sfalci, potature e fiori secchi e residui di addobbi floreali sono classificati rifiuti urbani

4. I rifiuti metallici dovranno preferibilmente essere avviati a recupero, previa sanificazione qualora necessaria.

5. Fermo restando l'onere economico a carico del produttore:

- Allo smaltimento dei rifiuti urbani deve provvedere la Pubblica Amministrazione
- Al recupero o smaltimento dei rifiuti speciali deve provvedere il produttore.

6. Cassa e resti, essendo derivati da una produzione di mineralizzazione di salme, compito di istituto del comune e comunque essendo rifiuti preesistenti all'operazione di esumazione/estumulazione sono prodotti dal Comune, che deve curarne lo smaltimento, mentre i materiali derivanti da demolizione o scavo sono prodotti da chi fa l'operazione e, se impresa esterna al Comune, devono dalla stessa essere smaltiti.

7. Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con Circolare n.21/san.89 - Settore Salute ed Igiene - Servizio Igiene Pubblica - limitatamente alle parti compatibili con la presente disciplina.

8. E' assolutamente vietato bruciare rifiuti entro il recinto cimiteriale.

9. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, e macerie edili in genere, sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere rimossi dal Cimitero, a spese del

Concessionario, secondo la normativa vigente e sono avviati o a discarica o a riciclaggio previo trattamento.

10. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Gestore dei servizi, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

TITOLO XIV SERVIZI CIMITERIALI

Art. 130 Polizia del Cimitero

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al custode dell'area designato dall'Amministrazione Comunale su gara di appalto. L'Ufficio Tecnico vigila e controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 131 Tenuta dei documenti obbligatori

1. Il personale cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all' Art. 44 ; esso inoltre iscrive giornalmente sopra apposito nel registro cimiteriale in doppio esemplare:

- a) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite , precisando il cognome , nome, paternità, età, luogo di nascita del defunto , secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione nonchè l'anno , il giorno e l'ora della inumazione , il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del luogo dove sono stati deposti;
- c) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto cadavere, di ceneri, resti, ecc.
- e) Il registro sopra indicato deve essere presentato ad ogni richiesta dell'Ufficio comunale o dei cittadini. Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso i locali del Cimitero. L'anagrafe cimiteriale, compreso i dati provenienti dal registro, viene gestita in maniera informatica.

Art. 132 Responsabilità per danni

1. Il Comune non assume responsabilità per atti nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio e per i danni arrecati con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 133 Norme e divieti nell'area cimiteriale

1. Nell'interno del Cimitero i visitatori dovranno tenere un contegno decoroso. E' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
- l'ingresso nel Cimitero alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, non decentemente vestite o, comunque, in contrasto con il carattere del luogo.
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- accedere con automezzi tali da ostacolare la visione di ciò che viene trasportato. Tutti gli automezzi sono comunque assoggettati a possibile verifica da parte del personale preposto;
- introdurre oggetti irriverenti;
- introdurre armi
- l'ingresso di ragazzi, minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio (eccetto quelli per la guida dei ciechi);
- appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- accumulare neve sui tumuli;
- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli;
- ogni forma di questua sia all'interno del Cimitero che nel piazzale di ingresso dello stesso;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi e, peggio, rubarli per riutilizzarli;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- recare qualsiasi danno o sfregio ad aiuole, alberi, ai muri dei Cimiteri, delle Cappelle, alle lapidi, ecc...;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), fare pubblicità sotto qualsiasi forma diretta o indiretta;
- appendere ed affiggere avvisi, quadri e qualsiasi segno di annuncio;
- sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, e comunque eseguire lavori senza la relativa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio;
- disturbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;

2. Nell'interno dei Cimiteri è vietata la vendita di oggetti da parte di estranei o del personale addetto al Cimitero, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi e qualsiasi prestazione di carattere privato.

3. Sono altresì vietate scritte pubblicitarie sui segni funebri e sugli automezzi circolanti all'interno dei Cimiteri. E' consentita la semplice indicazione sul monumento del marchio o della ragione sociale della ditta costruttrice.

4. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non vi siano debite autorizzazioni.

5. In occasione di particolari ricorrenze e quando si preveda un notevole afflusso di persone e veicoli, le attività di commercio ambulante saranno autorizzate dal competente Ufficio Comunale in aree appositamente individuate con specifico provvedimento.

6. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno dei Cimiteri devono essere autorizzate dal Sindaco. Il Sindaco, inoltre, può autorizzare orazioni e commemorazione funebri.

7. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

8. I comportamenti non conformi di cui al comma 1 saranno sanzionati ai sensi dell' **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, e seguenti, considerati come sanzione grave, assoggettati a sanzione pecuniaria.

Art. 134 Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del Cimitero devono essere autorizzate dal Sindaco. Il Sindaco, inoltre, può autorizzare orazioni e commemorazioni funebri.

TITOLO XV NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 135 Orario di apertura del Cimitero

1. Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco ed affissi all'ingresso del Cimitero stesso.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola 15 minuti prima della scadenza dell'orario, e a mezzo di segnali acustici, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel Cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 136 Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero i visitatori non possono entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile del servizio o suo delegato non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati da adulti.
 - d) alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
 - e) ai cani o altri animali, escluso nell'eventuale cimitero per animali d'affezione;
 - f) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa senza la preventiva autorizzazione da parte del personale incaricato;
 - g) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - h) a chiunque, quando il Sindaco o l'eventuale Responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto.
 - i) a qualsiasi veicolo nelle giornate di sabato, domenica, nelle giornate prefestive e di ricorrenza dei defunti.
3. In occasione dell'ingresso del corteo funebre potranno essere date autorizzazioni particolari da parte della custodia del cimitero.
4. All'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati di cui al comma 1, e quelli utilizzati per il trasporto di feretri, resti mortali, e i mezzi di servizio cimiteriali e di materiali da utilizzare nel cimitero.
5. Le Ditte autorizzate che accedono per servizio specifico ai Cimiteri dovranno esclusivamente fare uso dell'ingresso secondario salvo specifica autorizzazione.
6. Gli automezzi di ditte private autorizzate all'esecuzione di opere di manutenzione del cimitero devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. Possono circolare

secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

7. I fioristi, per lo svolgimento del loro servizio, potranno accedere al Cimitero previa richiesta riportante l'elenco del personale addetto, dei mezzi utilizzati e limitatamente durante l'apertura mattutina.

8. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina le modalità di rilascio e rinnovo annuale dei permessi specifici di accesso con automezzo di privati e ditte o marmisti o artigiani funerari che eseguono lavori nel cimitero. L'ordinanza stabilirà l'importo pecuniario di sanzioni e le condizioni per il ritiro del permesso nel caso di infrazioni al Regolamento.

Art. 137 Circolazione dei veicoli

1. Nell'interno del Cimitero Comunale è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali da parte delle ditte iscritte nell'apposito registro di categoria.

2. Questi ultimi, il cui ingresso nel cimitero è consentito nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepoltura, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc; possono circolare secondo gli orari ed i percorsi prestabiliti e sostare nel Cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

Art. 138 Introduzione ed asportazione dei materiali

1. L'introduzione e l'asportazione dei materiali nonché dei segni funebri in genere e dei fiori può aver luogo soltanto in giorni feriali.

TITOLO XVI ESECUZIONE DI LAVORI

Art. 139 Autorizzazioni per tombe private

1. Nel Cimitero, in assenza di autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale, non può essere svolto alcun lavoro, realizzato nessun monumento, segno funerario e non potrà essere introdotto alcun materiale.

1. Le competenze relative al rilascio del provvedimento abilitativo per l'edilizia cimiteriale sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata.

2. L'autorizzazione agli interventi nell'area cimiteriale è subordinata alla presentazione tramite Sportello telematico Polifunzionale di una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi.

3. Le nuove costruzioni possono essere di iniziativa pubblica o privata, e devono essere uniformate alle indicazioni tipologiche, dimensionali, e di finiture previste dal Piano Regolatore Cimiteriale o, in mancanza, delle disposizioni date dal Responsabile Tecnico e preventivo parere di conformità. Se le tombe hanno più di 70 anni o sono soggette a vincoli specifici architettonico/paesaggistici/monumentali, va richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici come da D. Lgs. n. 42/2004.

4. Per la posa o manutenzione straordinaria di lapidi o monumenti su tombe a terra il richiedente, avente titolo o impresa per suo conto, deve presentare richiesta accompagnata da progetto e relazione, per via telematica, all'ufficio Edilizia privata che autorizza o meno.

5. Dovrà, a richiesta, essere indicato il nome dell'artista incaricato dell'esecuzione delle sculture, pitture o comunque opere di rilevante importanza decorativa.

6. Sono pure richiesti particolari di cancelli, inferiate ed accessori decorativi in scala di dettaglio appropriata.

7. Per l'edificazione di tombe di famiglia o tombe a terra costruite, la competenza è dell'ufficio Edilizia Privata, e le fasi autorizzative sono:

- I. Presentazione di SCIA da parte del progettista, con la necessaria documentazione
- II. Parere positivo dell'ufficio Edilizia Privata
- III. Presentazione della comunicazione di Inizio Lavori da parte del Direttore dei Lavori
- IV. Presentazione della comunicazione di Fine Lavori e richiesta del certificato di Conformità da parte del Direttore dei Lavori
- V. Sopralluogo da parte dell'ufficio Edilizia Privata
- VI. Rilascio del certificato da parte dell'ufficio Edilizia Privata

8. Il termine per l'inizio dei lavori di costruzione, pena la decadenza della concessione, è di 12 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione. La dichiarazione di fine lavori ad opera finita, assieme alla certificazione di conformità dovrà essere presentata ai competenti uffici comunali entro e non oltre 24 mesi dall'inizio dei lavori; tale autorizzazione di conformità edilizia è determinante per l'utilizzo per sepolture. Trascorsi i tre anni dalla data della concessione, senza che le opere siano ultimate, la concessione si riterrà decaduta ed il Comune rientrerà nella libera disponibilità dell'area e delle opere non ultimate. Non sono consentite ulteriori proroghe rispetto tali tempistiche. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro (agibilità). In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.

9. In questo caso, ai concessionari verrà rimborsato quanto previsto in Tariffario.

10. Nel progetto deve essere indicato il numero dei cadaveri che possono essere accolti nella costruzione con i limiti posti dalla concessione cimiteriale e dal presente Regolamento, come pure il numero di ossari/cinerari costruiti previsti.
11. Se si tratta di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al numero di posti salma di progetto.
12. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
13. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e nelle condizioni previste dalla concessione (foglio patti e condizioni) e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali. Per tutte le eventuali aree occupate da cantieri eccedenti gli spazi concessi, dovrà essere corrisposta al Comune una tassa di occupazione di aree e spazi pubblici.
14. E' demandato al Responsabile del servizio la facoltà di dare disposizioni tecniche in carenza di specifiche contenute nelle NTA, come pure stabilire dimensioni leggermente variate e variazioni non sostanziali nelle stesse Norme Tecniche di Attuazione.
15. Le variazioni di carattere ornamentale purché dichiarate dal progettista inessenziali sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
16. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata.
17. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano di competenza del Comune, il Concessionario, al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio deve versare un deposito cauzionale o fidejussione bancaria o assicurativa a titolo di garanzia per eventuali danni a cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, deposito materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc. L'obbligo di tale deposito è richiamato nel contratto di concessione cimiteriale. Le ditte esecutrici all'inizio dei lavori devono dimostrare al Comune di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT.
18. Tale deposito a garanzia verrà costituito alla presentazione della SCIA o prima del rilascio del permesso di costruire in caso di opere difformi dal Piano cimiteriale e verrà svincolato allorquando le opere ultimate avranno ricevuto la conformità edilizia.
19. La ristrutturazione di una tomba di famiglia deve avvenire nel rispetto della concessione; Su specifica richiesta e se le condizioni dei luoghi e del manufatto lo consentono, e non si contrasti col Piano Regolatore Cimiteriale, si possono ricavare ulteriori posti salma. Un eventuale incremento dei posti salma è possibile, salvo adeguamento del canone di concessione o versamento di tariffa integrativa.
20. L'ottenimento della concessione cimiteriale è atto propedeutico all'approvazione del relativo progetto. Ove ciò non avvenga, sia perché non presentato alcun progetto all'approvazione prevista sia perché i progetti non vengano approvati, trascorso un

biennio dalla data di concessione, questa si intende revocata. Analogamente, se dopo un anno dalla approvazione dei disegni dei monumenti, non si sarà provveduto alla posa in opera dei medesimi, la concessione decade. La scadenza della concessione dello spazio comporta l'acquisizione delle somme versate dal Concessionario e delle eventuali opere realizzate.

Art. 140 Piccoli lavori

1. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, essendo considerate attività edilizia libera, non sono soggette ad alcuna formale autorizzazione, quando tali oggetti non siano assoggettati alla tutela architettonico - paesaggistica.
2. Qualora i concessionari di sepoltura privata vogliano collocare monumenti od arredi funebri, possono presentare istanza al responsabile Cimiteriale, il quale rilascerà autorizzazione in tal senso, quando tali oggetti non siano assoggettati alla tutela architettonico - paesaggistica.
3. L'ingresso di qualsiasi manufatto funerario nel cimitero o la sua uscita deve essere autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale. Con disposizione di Servizio si ordineranno le modalità di uscita di lapidi o manufatti da riscrivere o da mantenere (quando opere non eseguibili in loco ma in laboratorio) si stabilirà le modalità di ingresso del materiale uscito o nuovo e di quanto dovrà essere fatto controllo e correlazione con le Ditte, Marmisti, Artigiani che chiedono di poter svolgere uno specifico lavoro nei cimiteri.
4. Non è soggetta al rilascio di atto abilitativo di tipo edilizio la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal Regolamento o dalle Norme Tecniche, che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con provvedimenti dirigenziali od ordinanza sindacale; dovrà comunque essere ottenuta l'autorizzazione prevista dal Regolamento per gli ingressi e quant'altro previsto nel Regolamento stesso.
5. Nel caso di interventi di piccola manutenzione è sufficiente una comunicazione (anche tramite e-mail) da inviarsi a cura dell'impresa esecutrice a firma dell'avente titolo sul cadavere agli uffici comunali.
6. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della autorizzazione annuale rilasciata dall'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
7. L'Ufficio Tecnico può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una sepoltura ad altra nei casi di rinuncia, decadenza o revoca, oppure quando si tratti di tombe dove sono inumate o tumulate salme di parenti o affini.

Art. 141 Orario di lavoro

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Responsabile del Servizio, con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese indicativamente fra il 20 ottobre (a seconda del giorno in cui cade, nello specifico penultimo lunedì del mese) ed il 5 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio competente del Comune. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 25 ottobre di ogni anno a cura delle ditte interessate. Tale divieto non si applica ad addobbi floreali e pulizie.

2. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi;

3. Sono altresì vietati:

- l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
- l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole, cappelle, dal 20 ottobre al 5 novembre;
- l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 20 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario.

4. Dal giorno 20 ottobre è vietato iniziare lavori per la costruzione di sepolture di famiglia e di qualsiasi monumento. I lavori in corso a tale data, potranno essere eseguiti solo fino a tutto il 20 ottobre. La posa delle lapidi e degli ornamenti complementari alle tombe è consentita fino al 20 ottobre.

5. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui ai commi precedenti.

6. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, accertate dall'ufficio competente.

7. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici degli stessi, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 142 Introduzione e deposito di materiali

1. Nell'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in loco.

2. Le pietre destinate alla costruzione dei monumenti ed altri segni funebri non potranno essere lavorati nel cimitero e pertanto dovranno essere introdotti solo per essere posti in opera.

3. Si fa eccezione per le iscrizioni da farsi sulle lapidi o sui monumenti che già si trovano in opera nei cimiteri, previo permesso.

4. La terra, le pietre e i materiali di risulta dalle opere eseguite o in stato di esecuzione, dovranno essere ammassati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dall'ufficio competente e trasportate dal cimitero a discariche autorizzate, a cura e sotto la responsabilità degli esecutori dei lavori, in caso contrario si provvederà d'ufficio con spese a carico del Concessionario inadempiente.
5. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc
7. I materiali introdotti o portati fuori dal cimitero dovranno ricevere autorizzazione preventiva previo pagamento di tariffa o diritto cimiteriali.

Art. 143 Modalità di svolgimento dei lavori

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti dalle ditte con la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
2. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti per loro conto, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
3. Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti del cimitero.
4. Sono inoltre vietati:
 - l'inizio dei lavori di fondazione per la posa di monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
 - l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole, tombe, ecc. dal 20 ottobre al 5 novembre.
5. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
6. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.
7. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.
8. I mezzi di trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

9. I rifiuti derivanti da lavori edili di qualsiasi tipo (inerti, macerie ecc...), ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, e opportunamente smaltiti, secondo le modalità di legge, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, evitando lo spargimento di materiali sul suolo o di imbrattare le opere.

10. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

11. Qualunque sia l'intervento che si vada a fare nei cimiteri, i luoghi devono essere ripristinati nello stato antecedente l'intervento, compreso pulizie, asportazione di ogni materiale residuo o eccedente la situazione precedente, ripristino di sistemazione del terreno compreso strato di ghiaio superficiale, asciugatura delle superfici, con particolare riguardo a situazioni che possano generare fango o altri inconvenienti per i fruitori. Inoltre dovranno essere ripristinate le opere eventualmente danneggiate.

12. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione con un tempo di asportazione della lapide irregolare comunque non superiore a dieci giorni e tempo di ripristino con lapide a norma non superiore a 90 giorni. Scaduto inutilmente i 10 giorni, le lapidi, qualora ancora sul posto, sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo, con pagamento dell'operazione a carico del Concessionario, e sostituite con un copritomba provvisorio o identificativo provvisorio posto sulla lastra di chiusura del loculo celletta ossario cinerario.

13. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.

14. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

**Art. 144 Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/1975:
Ristrutturazione, riuso, restauro**

1. Qualora i titolari di concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.803/75 intendano modificare la capienza del sepolcro in uso approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia, pertanto la concessione si trasforma in novantanovenale dalla data della nuova concessione per la suddetta trasformazione. Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste nel Tariffario. Lo stesso dicasi nel caso vogliano riutilizzare i posti salma mediante estumulazioni (anche per cremazioni); nelle concessioni perpetue non è ammessa alcuna estumulazione e possono essere utilizzati

i posti salma solo fino a capienza dei loculi realizzati al tempo della concessione originaria.

2. Ai sensi dell'art.4 della Legge 1.06.1939, n.1497, modificata ed integrata dalla L. 42/2004, sono vincolate le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, senza asportazioni di alcun tipo e natura (es. fregi, elementi decorativi, vasi e lucerne, vetrate, cancelletti, inferriate, ecc.), tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti al momento presso tutti i cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione o costruzione. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto alla presentazione dell'idoneo titolo edilizio.

Art. 145 Demolizione

1. Gli interventi di demolizione, si applicano a decadenza delle concessioni o eventualmente a seguito di retrocessioni, ai manufatti incongrui o a parti di essi e ai manufatti eseguiti in assenza o difformità di autorizzazione, ovvero per esigenze funzionali del cimitero ovvero in caso di pericoli per la pubblica incolumità. In questo ultimo caso devono provvedere gli aventi titolo.

2. Gli interventi di demolizione consentiti sono di competenza del Privato o del Comune, che può rivalersi sui privati, nel caso questi siano responsabili di abuso.

3. Nel caso di demolizioni per esigenze funzionali del cimitero, le sepolture interessate dovranno essere ricollocate nell'ambito del cimitero con caratteristiche per quanto possibile equivalenti a carico del Comune

Art. 146 Recinzione aree - Materiali di scavo - murature

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole o con pannelli lignei per una altezza minima di metri due dal piano di calpestio, costruito a regola d'arte, compreso le segnalazioni di ingombro, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile Tecnico. In ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

3. In caso di interventi sulle lapidi di colombari o sui copritomba nei campi di inumazione l'area di intervento dovrà essere recintata e segnalata con transenne e/o apposito nastro.

4. La terra, le pietre e quant'altro avanzasse dalle opere già eseguite o in corso di costruzione da parte dei privati, dovranno immediatamente essere fatte trasportare dai costruttori delle stesse, fuori dal Cimitero , nell'apposito depositi comunale.
5. Le medesime prescrizioni dovranno osservarsi anche allorquando abbia luogo la sospensione dei lavori per qualunque causa.
6. In caso di ritardo protratto di una settimana nell'adempimento di questo obbligo, la terra e gli altri materiali verranno fatti trasportare dall'Autorità comunale con spese a carico delle parti.
7. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, tutta o parte della cauzione di cui all'Art. 139 per ripristinare, d'ufficio, eventuali danni.

Art. 147 Ordine - Vigilanza

1. Il personale comunale, munito di apposito documento di riconoscimento, nei limiti del servizio a cui è destinato, è autorizzato ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, con le modalità stabilite dagli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383 e dalla L. 3 maggio 1967 n.317
2. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, dei provvedimenti previsti dalla legge. Nel caso di difformità rispetto a quanto autorizzato, può far sospendere i lavori.
3. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all' Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole e previa domanda del Concessionario, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'Art. 139 .
4. Nel caso di difformità nelle opere di costruzione, previo diffida a regolarizzare la situazione entro 3 mesi, il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative, e comunque dal presente Regolamento, per tali inadempienze.
5. Il rimborso dei depositi ovvero l'estinzione della garanzia fidejussoria di cui all'Art. 139 verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:
 - sia stata depositata SCIA di agibilità o sia stato eseguito sopralluogo di verifica di fine lavori da parte dei tecnici comunali in caso di manutenzioni
 - sia stato eseguito sopralluogo di verifica dell'idoneità edilizia con esito positivo;
 - sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
 - siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
 - siano stati liquidati eventuali danni a persone;
 - sia provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc..

TITOLO XVII SANZIONI

Art. 146 Sanzioni

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'Ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le azioni ed i comportamenti che non rispettano il presente Regolamento e i dispositivi definiti "provvedimenti attuativi" della presente normativa che verranno emanati conseguentemente e successivamente, salvo ulteriori effetti di legge, anche di carattere risarcitorio, sono sanzionate, con le modalità previste, a cura del Responsabile del Servizio.

1. Le sanzioni possono essere a carico di:
 - a) Imprese di pompe funebri,
 - b) Imprese autorizzate a lavorare all'interno del cimitero,
 - c) Imprese non autorizzate ad accedere al cimitero.
2. Il mancato rispetto entro 30 giorni alle ingiunzioni fatte dal Comune e contestanti la mancata osservanza di norme del presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 5.000,00 (cinquemila) ai sensi della Legge n. 689/81⁷. Sono considerati i seguenti livelli sanzionatori:
 - a) sanzione grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 500,00 (cinquecento),
 - b) sanzione molto grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 200,00 (duecento) né superiore a € 1.500,00 (millecinquecento),
 - c) sanzione gravissima = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 500,00 (cinquecento) né superiore a € 3.500,00 (tremilacinquecento),
 - d) sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero per i periodi previsti.
3. In caso di recidiva (più infrazioni al Regolamento) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per singola infrazione ovvero fino al massimo di €. 5.000,00 (cinquemila). Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, nel caso e quando lo ritiene opportuno, alla dichiarazione di "abbandono per incuria" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura di cui all'Art. 80
4. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora si tratti di violazioni anche relative alle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/1990, queste sono punite anche ai sensi dell'art.107 del medesimo, con sanzione amministrativa pecuniaria, le cui modalità sono indicate agli

⁷ L. 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale

Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma (non inferiore a euro 10) e (non superiore a euro 15.000). Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

artt. 338, 339, 340, 358 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli importi sono soggetti a rivalutazione automatica ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 31 gennaio di ogni nuovo anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo specifica delibera di Giunta in merito.

6. Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione stessa da parte del Comune.

Art. 147 Ambito di applicazione

1. L'inosservanza delle prescrizioni, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente Regolamento, costituisce:

- a) infrazione disciplinare per i dipendenti comunali
- b) applicazione di penale in caso di soggetti gestori esterni al Comune
- c) applicazione di sanzione molto grave, gravissima o sospensione nel caso di imprese di onoranze e servizi funebri
- d) applicazione di sanzione molto grave per imprese autorizzate a lavorare nel cimitero, in caso di:
 - attività di accaparramento di lavori o di servizi;
 - lavori non autorizzati;
 - lavori difformi da come autorizzati;
 - qualsiasi intervento che crei pericolo per la pubblica incolumità (es. recinzioni insufficienti, abbandono di materiale, percorsi non segnalati, ecc);
 - per i marmisti: lavorazione all'interno del cimitero ad eccezione di quelle autorizzate;
- e) applicazione di sanzione gravissima per imprese non autorizzate ad accedere nel cimitero, oltre ad essere impedito all'accesso allo stesso per un periodo di almeno 180 giorni, salvo ulteriori pene nel caso

Nel caso in cui il fatto costituisca reato, questo verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 148 Sanzioni particolari per l'attività di onoranze funebri

1. Nel caso in cui l'impresa di pompe funebri a cui sia stato richiesto di dimostrare con documentazione e dichiarazioni che i feretri da essa utilizzati sono rispondenti alla normativa, non rispondesse alla richiesta entro 30 giorni, è soggetta alla sospensione dall'accesso al cimitero da 60 giorni a 180 giorni progressivamente in caso di recidiva.

2. Nel caso in cui venisse accertato, o in fase di preparazione o anche in occasione delle esumazioni/estumulazioni, che l'impresa di pompe funebri non ha rispettato le norme di preparazione del feretro (biodegradabilità dei materiali, prodotti mineralizzanti ecc...), è soggetta alla sanzione "molto grave" e alla sospensione

dall'accesso al cimitero di 180 giorni per la prima infrazione e progressivamente fino a 3 anni progressivamente in caso di recidiva,

3. Per quanto riguarda l'attività di vestizione dei cadaveri, in caso di accertamento di infrazione (es.: uso prevalente di indumenti non biodegradabili, interventi antiputrefattivi non consentiti, ecc...), l'impresa dovrà giustificare le cause dell'infrazione; nel caso fossero giustificazioni ritenute insufficienti dal Responsabile Tecnico e di reiterata infrazione (max 2 volte), sarà soggetta alla sanzione "molto grave" e in caso di recidiva alla sospensione dall'accesso al cimitero per almeno 60 giorni.

4. Si precisa che per accesso al cimitero si intende anche che non potranno essere accettati cofani predisposti dalla impresa sanzionata; di tale eventuale condizione l'impresa dovrà informare i dolenti che dovessero rivolgersi alla stessa, rimanendo responsabile di ogni conseguenza derivante dall'inosservanza di questa prescrizione.

5. Per una violazione al presente Regolamento commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, il Responsabile Tecnico, previo contraddittorio con l'Impresa interessata, potrà applicare la sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero, per un periodo di tempo variabile da 15 giorni a 180 giorni, secondo la gravità valutata della violazione stessa.

6. Nel caso di offerta dei propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici, compreso anche il solo tentativo di svolgere attività commerciale, comporta, oltre alla applicazione della sanzione gravissima, una più pesante sanzione, consistente nella espulsione della ditta che vi avesse contravvenuto, per 180 giorni dal cimitero. Le conseguenze di questa espulsione sono completamente a carico della ditta, compreso l'impossibilità di adempiere ad impegni contrattuali, risarcimento danni o altro.

TITOLO XVIII ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 148 Gestione del servizio

1. Sulle sepolture è consentita l'illuminazione votiva elettrica.

2. Sui copritomba a terra e sulle lapidi dei loculi, ossari, cinerari, tombe a terra e targhe alla memoria é consentita la collocazione di lumini votivi a led unicamente per 30 giorni successivi alla sepoltura.

3. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione votiva nei cimiteri direttamente in economia o altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000, quali ad esempio l'appalto o la concessione.

4. E' facoltà dei parenti prossimi il defunto richiedere o meno in fase di scelta della concessione di sepoltura, l'illuminazione votiva.

5. L'illuminazione votiva è di competenza del Responsabile del Servizio che è quindi responsabile della qualità del servizio stesso e lo gestisce in amministrazione diretta o tramite ditta appaltatrice, ovvero del Concessionario a cui è stato affidato il servizio; il Responsabile/Concessionario provvede alla raccolta dei dati, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, alla fornitura dell'energia, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

Art. 149 Campo di applicazione

1. A richiesta degli interessati, il servizio di illuminazione votiva è assicurato previo versamento del corrispettivo dovuto in sede di concessione, determinato dalla Giunta Comunale.

2. Il servizio è reso:

- a) nei campi di inumazione;
- b) nei loculi cimiteriali;
- c) nelle tombe di famiglia e nelle tombe a terra;
- d) nei colombari, ossari, cinerari;

Art. 150 Servizio e tariffe

1. Le tariffe per l'illuminazione votiva elettrica sono ricomprese nel canone concessorio della sepoltura. Potranno essere richieste concessioni con o senza illuminazione votiva con importi diversi.

2. Il servizio comprende le spese fisse di impianto, ovvero:

- a) le spese contrattuali;
- b) la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
- c) la fornitura del portalampada e della lampada;
- d) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
- e) il ricambio delle lampade su segnalazione guasto da parte dell'utente;
- f) l'erogazione dell'energia elettrica per tutta la durata della concessione.

1. Il servizio di illuminazione votiva è ricompreso nel canone concessorio per la sepoltura.

2. Sarà consentito, alle concessioni già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento, adeguare la stessa con l'inserimento del servizio di illuminazione votiva calcolato fino allo scadere della concessione.

3. Tale adeguamento potrà essere effettuato entro e non oltre 2 anni dall'approvazione del Regolamento.

4. Decorso tale termine, verrà interrotta l'illuminazione votiva della sepoltura.

5. Coloro che adegueranno la concessione cimiteriale con il servizio di illuminazione votiva, avranno uno sconto del 20% calcolato sul totale della somma dovuta.

6. L'importo del servizio sarà indicato nel tariffario allegato al presente Regolamento.

Art. 151 Orario del servizio – sospensione del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo.

2. Il Gestore del Servizio non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa di forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, ecc., per disposizioni di limitazioni di consumi ecc.. Per tali interruzioni non sono richiedibili dei rimborsi.

Art. 152 Esecuzione dell'impianto

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante, questo escluso.

2. Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

3. Non sono ammesse soluzioni speciali di impianto diverse dalle standard per tombe private, cappelle o tombe di famiglia.

Art. 153 Lavori di manutenzione

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore del servizio stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da addetti della gestione.

Art. 154 Divieti

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Gestore del Servizio, il quale ha facoltà di interrompere il contratto di utenza e conseguentemente il servizio qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti, con invio di preavviso scritto e successiva interruzione entro 15 gg. dalla data di ricezione riscontrata.